Anno 1870

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 356

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

Per Firenze	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	Anno L. 42	Sem. 22	Trim. 12
Roma e per le Provincie del Regno		» » 46	» 24	» 13
Svizzera		» » 58	» 31	» 17

Firenze, Mercoledì 28 Dicembre

Francia	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	Anno L. 82	Sem. 48	Trim. 27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		» » 112	» 60	» 35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» » 82	» 44	» 24

PARTE UFFICIALE

Il Numero 6095 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto il Nostro Reale decreto del 1° novembre prossimo passato, numero 5992, che manda pubblicarsi in Roma e nelle provincie romane il Codice per la marina mercantile, approvato col Regio decreto del 25 giugno 1865, numero 2360;

Sulla proposizione del Nostro Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono pubblicati ed avranno vigore dal 1° gennaio 1871 nella provincia romana i

Regio decreto del 3 gennaio 1850, che approva il regolamento per le visite dei bastimenti mercantili;

Regio decreto del 9 maggio 1857, n. 2188, sulle visite dei piroscafi;

Regio decreto del 28 novembre 1858 sui verbali di visita dei bastimenti a vela ed a vapore;

Regio decreto del 7 luglio 1851, n. 1219, sulla vidimazione dei ruoli d'equipaggio;

Regio decreto del 19 maggio 1862, n. 627, sulla stazatura dei bastimenti;

Regio decreto del 1° febbraio 1863, n. 1143, che approva il regolamento per evitare gli abbordi sul mare;

Regio decreto del 17 gennaio 1869, n. 4812, che arreca modificazioni e spiegazioni agli articoli 11 e 13 del regolamento per evitare gli abbordi sul mare;

Regio decreto del 15 aprile 1860, n. 4072, sulla istituzione della medaglia al valore di marina;

Regio decreto del 20 luglio 1865, n. 2438, per l'ordinamento del personale addetto alle capitanerie di porto;

Regio decreto del 18 agosto 1870, n. 5816, col quale è regolata l'ammissione degli spedizionieri negli uffici di porto del Regno;

Regio decreto del 6 dicembre 1865, n. 2612, sul pareggiamento dei gradi delle diverse marinerie mercantili del Regno d'Italia.

Art. 2. Alle Tabelle 2, 3 e 4, che fanno seguito al suddetto Regio decreto 20 luglio 1865, numero 2438, sono apportate le Appendici *A*, *B* e *C* annesse al presente, e firmate d'ordine Nostro dal Nostro Ministro della Marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 11 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. ACTON.

APPENDICE A *alla Tabella n.* 2, *annessa al R. decreto del* 20 *luglio* 1865, *n.* 2438, *portante la fissazione dei compartimenti, dei circondari e degli altri uffici dipendenti, e l'assegnazione del personale ad ogni ufficio.*

Compartimento marittimo	Circondari compresi nel Compartimento	Uffici di porto dipendenti	Circoscrizione territoriale di ogni Circondario	Capitani di porto di 1ª	2ª	3ª	Ufficiali di porto di 1ª	2ª	3ª	Applicati di porto	Guardiani di 1ª	2ª	Marinari di 1ª	2ª	Inservienti fissi	locali	Armamenti	TOTALE
Civitavecchia	*Civitavecchia*	....	Da Graticciare incluso a Torre Gregoriana pure incluso	»	»	1	»	»	1	1	»	1	3	3	1	»	2	13
		Fiumicino		»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	2
		Porto d'Anzio		»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
		Terracina		»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	2
				»	»	1	»	»	1	3	»	2	3	3	1	2	2	18

Firenze, addì 11 dicembre 1870.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina: G. ACTON.

APPENDICE B *alla Tabella n.* 2, *annessa al R. decreto del* 20 *luglio* 1865, *n.* 2438, *intitolata*: **Quadro del materiale galleggiante assegnato ad ogni Capitaneria.**

Indicazione delle Capitanerie	Designazione del materiale galleggiante: Petaccie	Lancie	Schelmi	Barchette	*Osservazioni*
Civitavecchia..	1	»	1	1	

Firenze, addì 11 dicembre 1870.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina: G. ACTON.

APPENDICE C *alla Tabella n.* 4, *annessa al R. decreto del* 20 *luglio* 1865, *n.* 2438, *intitolata*: **Somme fisse per spese d'ufficio assegnate ad ogni Capitaneria di porto.**

Capitanerie	Somma assegnata	*Osservazioni*
Civitavecchia . . . . L.	450	

Firenze, addì 11 dicembre 1870.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina: G ACTON

Il N. 6137 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 12 dell'Allegato *O* della legge dell'11 agosto 1870, numero 5784;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, col quale sono stabilite le norme principali da seguirsi per l'applicazione delle tasse comunali sulle rivendite ed esercizi, sulle vetture e sui domestici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 24 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

REGOLAMENTO *per la esecuzione dell'articolo* 12 *dell'Allegato* O *della legge* 11 *agosto* 1870, *n.* 5784.

TITOLO I. — *Tassa d'esercizio e di rivendita.*

Art. 1. Sono soggetti a questa tassa:

1° L'esercizio di una professione, arte, commercio od industria qualsivoglia;

2° La rivendita di qualunque merce.

Art. 2. Non vanno soggetti alla tassa:

1° L'impiego o l'opera retribuiti con stipendio o con salario presso amministrazioni pubbliche, o presso privati;

2° La rivendita di generi riservati al monopolio dello Stato. Peraltro sarà dovuta la tassa per la rivendita di altri generi, che fosse fatta nello stesso locale.

Art. 3. La tassa da imporsi a ciascuno esercizio o rivendita sarà fissa, con facoltà di dividere gli esercizi o rivendite in categorie.

Per il reparto nelle categorie è escluso come criterio unico ed assoluto quello della natura dell'esercizio o della rivendita; il criterio direttivo deve essere la importanza complessiva dell'esercizio o della rivendita desunta,

a) Dalla qualità e natura dell'esercizio o della rivendita;

b. Dal numero e dalla pigione dei locali;

c) Dal personale d'esercizio;

d) Dal reddito di ricchezza mobile attribuito all'esercizio o alla rivendita.

Art. 4. Per l'applicazione della tassa i comuni sono divisi in sei classi a seconda della loro popolazione, e per ognuna di esse non potranno imporre una tassa maggiore di quella stabilita nel seguente prospetto, restando però in loro facoltà di adottarne una minore.

Popolazione dei comuni	Classi cui appartengono in ragione della popolazione	Tassa massima imponibile
Oltre 80000	Prima	300
Da 40001 ad 80000	Seconda	250
Da 20001 a 40000	Terza	200
Da 5001 a 20000	Quarta	150
Da 2001 5 5000	Quinta	100
Non eccedente 2000	Sesta	50

Art. 5. Chi abbia contemporaneamente due o più esercizi o rivendite separate l'una dall'altra sarà soggetto ad altrettante tasse quanti sono gli esercizi o le rivendite.

Art. 6. La tassa è imposta su qualsiasi esercizio o rivendita, e sarà dovuta in solido da chiunque la eserciti.

Art. 7. I Regolamenti municipali determineranno le forme e l'epoche delle dichiarazioni da farsi dagli esercenti o rivenditori sottoposti alla tassa, come potranno anche prescindere da ogni dichiarazione, con allora commettere alla Giunta municipale di preparare d'ufficio le liste dei contribuenti.

Quando siano prescritte, le dichiarazioni indicheranno i criteri segnati nell'art. 3.

Art. 8. La ommissione e la inesattezza della dichiarazione, dove venga prescritta, sottoporranno il contribuente all'ammenda da lire 2 a lire 50.

Art. 9. Le dichiarazioni dei contribuenti o le liste formate dalla Giunta municipale saranno prese in esame, e completate da una Commissione di almeno tre membri, sempre però in numero dispari, la quale avrà l'incarico di supplire alle ommissioni dei contribuenti e della Giunta municipale, e di ripartire i contribuenti nelle varie categorie.

Nei comuni dove ha sede una Camera di commercio, questa nomina i membri della Commissione in ragione della metà del numero pari; e l'altra metà più il dispari viene nominata dal Consiglio comunale.

Negli altri comuni la Commissione è nominata per intiero dal Consiglio comunale.

La Commissione sarà presieduta da quello fra i membri nominati dal Consiglio comunale che avrà ottenuto maggiori voti, ed in sua assenza da quello che gli succede in ragione del numero di voti.

Art. 10. Nei comuni aventi una popolazione non eccedente i 5000 abitanti la Giunta municipale potrà funzionare in luogo e vece della Commissione indicata nell'art. 9, ed in tal caso nell'atto di formare la lista dei contribuenti procederà anche alla loro ripartizione nelle categorie ed all'assegnazione della tassa dovuta.

Anche negli altri comuni, qualora dopo tre nomine tornate inutili non siasi potuto costituire la Commissione, il Consiglio comunale con deliberazione motivata può incaricare la Giunta municipale di farne le veci.

Art. 11. La repartizione dei contribuenti nelle categorie e la rispettiva tassa loro assegnata colle deliberazioni della Commissione o della Giunta municipale sarà pubblicata.

Contro l'operato della Commissione o della Giunta vi sarà luogo ad appello alla Deputazione provinciale entro quindici giorni dalla pubblicazione o notificazione degli atti contro i quali s'intende appellare

Art. 12. I ruoli di esazione saranno formati sulla base dei giudizi delle Commissioni o delle Giunte municipali che non siano stati riformati entro trenta giorni dalla loro pubblicazione e salvi i rimborsi che saranno dovuti in seguito alla ulteriore risoluzione dei reclami.

Art. 13. La tassa è dovuta da chiunque in principio di gennaio ha l'esercizio di una professione, arte, commercio ed industria qualsiasi, od una rivendita di merci.

In caso di cessazione notificata ed ammessa, la tassa è dovuta fino al termine del semestre in cui essa avviene.

L'apertura di un nuovo esercizio o rivendita nel corso dell'anno dà luogo alla tassa dal primo giorno del semestre in cui si verifica, e la mancanza di dichiarazione darà luogo alla applicazione dell'ammenda comminata all'art. 8.

Art. 14. La tassa sarà pagata in rate, e gli stessi modi e privilegi in vigore per la riscossione delle altre tasse comunali saranno applicabili per la sua esazione.

Allorquando un esercizio od una rivendita passa da uno ad un altro, il nuovo esercente o rivenditore sarà solidalmente responsabile della imposta dovuta dal precedente per l'anno in corso.

TITOLO II. — *Tassa di licenza.*

Art. 15 A cominciare dal 1° gennaio 1871 le tasse stabilite nei num. 31, 32, 33 della tabella annessa alla legge 26 luglio 1868, n° 4520, cesseranno dall'essere riscosse per conto dello Stato, e sarà in facoltà dei comuni di riscuoterle per loro conto sia nella misura fissata nella tabella suddetta, sia in somma minore, ovvero di rinunziarvi affatto, compenetrandole nella nuova tassa generale d'esercizio o di rivendita.

Art. 16. Per gli effetti previsti all'art. 7 (secondo alinea) del Regolamento del 18 agosto 1868, n° 4539, i comuni che manterranno le tasse di licenza rilascieranno agli esercenti una dichiarazione, da cui consti l'integrale pagamento della tassa da loro imposta.

Se i comuni avranno rinunziato alle tasse ne rilascieranno dichiarazione all'uffizio di pubblica sicurezza.

All'appoggio di queste dichiarazioni le autorità di pubblica sicurezza rilascieranno o vidimeranno le licenze di esercizio.

Art. 17. Sarà in facoltà dei comuni di oltrepassare il *maximum* stabilito nell'art. 4 fino al raddoppiamento per quelli esercizi che otterranno licenza di protrarre l'apertura al di là dell'ora determinata per tutti gli esercizi del comune in ordine all'art. 42 della legge 20 marzo 1865, Allegato *B*.

Nel determinare queste tasse sarà tenuto conto anche della durata della protrazione dell'apertura dell'esercizio.

Sarà in facoltà della Giunta comunale lo eccettuare da questo aumento con deliberazione motivata gli esercizi prossimi alla stazione delle strade ferrate e quelli rispetto ai quali si riconoscerà utile al pubblico la protrazione dell'apertura.

Art. 18. Gli uffizi del Registro sono esonerati da ogni ingerenza per ciò che riguarda la riscossione delle tasse sovraddette, e restano in tale parte abrogate le disposizioni dell'art. 3 della legge 26 luglio 1868, n. 4520, e degli articoli 7, 8, e 9 del Regolamento 18 agosto stesso anno, n. 4539.

TITOLO III. — *Tasse sulle vetture e sui domestici.*

Art. 19. Sono considerati come vetture pubbliche i veicoli a ruote di qualsiasi forma o dimensione, coi quali, mediante mercede, si trasportano persone anche promiscuamente con merci.

Non sono però tassabili i veicoli in servizio sui binarii delle ferrovie, e quelli in servizio dello Stato.

Art. 20. Le vetture pubbliche potranno essere divise in tre categorie:

a) Vetture che fanno servizio a periodo fisso e destinazione determinata;

b) Vetture con destinazione determinata, ma senza periodo fisso;

c) Ogni altra vettura, sia di rimessa, sia di piazza.

Art. 21. Potranno essere soggette a tassa nello Stato le vetture pubbliche aventi sede all'estero, che arrivando nel Regno percorrano una distanza maggiore di un miriametro dalla frontiera.

La sede del servizio s'intenderà stabilita nel comune dove ha compimento la corsa nel Regno, e da cui si effettua la partenza per il ritorno all'estero.

Non vanno soggette a questa tassa nel Regno quelle fra dette vetture, per le quali sia pattuita esenzione da ogni tassa pel loro esercizio, o l'onere della tassa sia per ricadere sull'amministrazione delle RR Poste.

Art. 22. La tassa sulle vetture pubbliche di categoria *a*) sarà una, ma potrà suddividersi in classi, avuto riguardo al numero dei posti, alla percorrenza ed alla importanza del traffico.

Il *maximum* della tassa per ogni vettura non potrà eccedere le lire sessanta all'anno, qualunque sia il comune in cui le vetture siano attivate, o la categoria cui appartengono.

Art. 23. Sono considerati come vetture private i veicoli di qualsiasi forma o dimensione, destinati al trasporto delle persone.

Art. 24. La tassa è dovuta dal possessore delle vetture nel comune ove queste sono abitualmente adoperate.

In caso di contestazione saranno applicate le disposizioni dell'Allegato *O*, art. 7.

Art. 25. I fabbricanti e negozianti di carrozze e di altri veicoli saranno soggetti alla tassa per quelle sole che servono per uso loro proprio e della famiglia.

Gli esercenti di stabilimenti pubblici che adoperano veicoli per il trasporto degli avventori ai loro stabilimenti, o da questi alle stazioni delle ferrovie, dei laghi, porti o simili, se non fanno contemporaneamente l'esercizio di noleggiatori di cavalli e vetture, sono soggetti alla tassa stabilita per i possessori di vetture private.

Art. 26. Sarà in facoltà dei comuni di fare apporre alle vetture pubbliche ed a quelle private iscritte nei registri dell'imposta e legalmente circolanti, un marchio o bollo speciale di piccola dimensione, bastevolmente visibile, senza che rechi deturpamento o sfregio, onde constatare che le vetture in circolazione sono soggette alla tassa.

Art. 27. Per le vetture private sarà pagata una sola tassa annua fissa.

Per l'applicazione di questa tassa i comuni sono divisi in cinque classi a seconda della loro popolazione, e per ognuna di esse non potranno imporre una tassa maggiore di quella stabilita nel seguente prospetto, restando però in loro facoltà l'adottarne una minore:

Classe	Popolazione	Tassa massima
1ª	oltre 80,000 abitanti	L. 60.
2ª	da 40,001 ad 80,000 . . .	» 50.
3ª	da 20,001 a 40,000 . . .	» 40.
4ª	da 4,001 a 20,000 . . .	» 30.
5ª	non eccedente 4,000	» 20.

Le vetture private potranno essere divise in categorie, avuto riguardo alla loro capacità ed al numero delle ruote e dei cavalli, proporzionandovi la tassa rispettiva nel limite del *maximum* stabilito precedentemente.

La tassa delle vetture private, fregiate di stemmi od emblemi gentilizi, potrà essere raddoppiata.

Art. 28. Le gondole e barche sono agli effetti della presente tassa trattate come le vetture sieno pubbliche, sieno private e di lusso.

Art. 29. La tassa sui domestici sarà annua e fissa e proporzionale al loro numero, da non eccedere le lire dieci per uomo e lire cinque per per ogni donna.

Art. 30. Le persone che sono obbligate al pagamento delle tasse indicate in questo titolo dovranno dichiarare agli uffici municipali gli elementi per cui sono tassabili, entro i termini che saranno fissati nei regolamenti municipali.

Art. 31. Per gli esercizi di vetture pubbliche, per il possesso di vetture private e per l'assunzione di domestici in servizio che sopravvengano nel corso dell'anno, la tassa decorrerà dal primo giorno del trimestre nel quale ciò avvenga.

Per la cessazione di eguali esercizi di vetture pubbliche, di possesso di vetture private, o di servizio di domestici, la tassa non sarà più dovuta a cominciare dal trimestre successivo a quello nel quale avvenne la cessazione.

Art. 32. La dichiarazione dei nuovi elementi di tassa sorti nel corso dell'anno, o di quelli cessati, dovrà egualmente farsi nei termini da stabilirsi.

Art. 33. Il pagamento delle tasse potrà essere ripartito in rate.

Art. 34. Le occultazioni od omissioni di denuncia degli elementi imponibili debitamente accertate sottoporranno alla ammenda da lire 2 a lire 50.

Art. 35. Contro le risultanze dei ruoli i contribuenti potranno reclamare al Consiglio comunale od alla Deputazione provinciale entro un termine da stabilirsi, decorrendo dalla pubblicazione dei detti ruoli.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze
Q. SELLA.

Il N. 6138 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Spezia in data 12 settembre 1870, avente per oggetto l'imposizione di un dazio comunale sul consumo dei cuoi e delle pelli;

Veduto il parere della Camera di commercio di Genova;

Sentito il Consiglio di Stato;

Visto l'articolo 11 della legge 11 agosto 1870, numero 5784, Allegato *L*;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Spezia è autorizzato ad esigere per proprio conto dal 1° gennaio 1871 in poi un dazio sui cuoi e sulle pelli, secondo la tariffa proposta con la sua deliberazione sovracitata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 15 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il N. 6139 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto il Nostro R. decreto 25 novembre 1870, numero 6022;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. È prorogato a tutto il 31 gennaio 1871 il termine del ritiro e del cambio in monete di bronzo di conio nazionale ed in biglietti di banca presso gli uffici e nei luoghi a ciò designati dalla nostra Luogotenenza in Roma, delle monete di rame e di bronzo di conio pontificio che hanno cessato di aver corso legale col giorno 20 dicembre corrente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 24 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

CONVENZIONE
per la costruzione e l'esercizio della ferrovia Mantova-Modena.

(Vedi il R. decreto n. 6094, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* di ieri).

ATTO *definitivo di concessione della ferrovia Modena Mantova.*

Fra S. E. il signor commendatore Giuseppe Gadda, senatore del Regno e Ministro dei Lavori Pubblici del Regno d'Italia, contraente in nome dello Stato da una parte, ed i signori conte Ignazio Crivelli, cavaliere Francesco Bindi-Sergardi e Giovanni Greenbanck, delegati per atto del 28 ottobre 1870 dal Comitato concessionario

della ferrovia da Modena a Mantova da altra parte, fu convenuto e stipulato quanto infra in base all'autorizzazione data al Governo coll'articolo 19, § 1°, della legge 28 agosto 1870, numero 5858.

Art. 1. Al Comitato promotore della ferrovia, reppresentato dalle persone sovrannominate, è accordata la concessione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata da Mantova per Borgoforte e Modena, giusta il progetto approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici. Si obbligano espressamente i concessionari di osservare nell'esecuzione del progetto approvato per la traversata di Mantova e Borgoforte tutte le condizioni alle quali il Ministero della Guerra ha vincolato il suo consenso, che si leggono tenorizzate nello schema di voto del Comitato del Genio in data 15 ottobre 1869, Allegato *A*, come pure quelle espresse nei pareri del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici in data 16 marzo ed 11 settembre 1869, Allegati *B* e *C*; il tutto a carico esclusivo e vantaggio della Società. Nell'atto di eseguimento i concessionari avranno la facoltà d'introdurre quelle varianti nei particolari dell'andamento planimetrico ed altimetrico che siano ammessibili a seconda della legge pei lavori pubblici 20 marzo 1865, salva sempre l'approvazione del Ministero.

Art. 2. I concessionari si obbligano di eseguire a totali loro spese, rischio e pericolo tutte le opere e le provviste necessarie per la costruzione e per l'esercizio dell'intera linea dalla stazione di Sant'Antonio presso Mantova a Borgoforte ed a Modena, entro 18 mesi da computarsi da oggi, salvo quel tempo più lungo che richiedesse la costruzione dei lavori necessari al passaggio del lago superiore di Mantova. Per il passaggio del Po a Borgoforte sarà nel termine suddetto costrutto un ponte di legname affinchè la ferrovia, che è oggetto della presente concessione, possa essere messa in esercizio in tutta la sua estensione senza alcun ritardo. Dovranno poi i predetti concessionari, entro il termine di dieci anni dall'apertura della strada all'esercizio, costruire un ponte definitivo stabile secondo quel progetto particolareggiato che sarà dal Governo approvato.

Art. 3. I concessionari dovranno eseguire a loro spese tutte le opere che saranno riconosciute indispensabili nella stazione di Modena per allacciare la nuova linea con quella dell'Alta Italia, presi gli opportuni concerti colla Società medesima. In caso di dissenso tra le due parti interessate, il Ministero stabilirà tutte le prescrizioni e condizioni relative, a cui i concessionari saranno obbligati di uniformarsi esattamente senza riserva. Dovranno essi altresì, occorrendone il bisogno, eseguire i lavori per ampliare i piazzali di detta stazione con i binari di servizio necessari, e per costruire i fabbricati e le tettoie indispensabili per rimesse di locomotive e di vetture, con tutti gli accessori che sono richiesti dal bisogno di un regolare servizio. Fra la stazione di Modena e quella di Mantova saranno stabilite stazioni intermedie ubicate come venne proposto dalla Società ed approvato con Nota ministeriale in data 4 aprile 1869, e confermato col contratto stipulato fra il Comitato e le provincie. È riservata al Ministero la facoltà di promuovere gli opportuni accordi coi concessionari per quelle modificazioni che potranno essere richieste relativamente allo stabilimento di qualche altra fermata. Prima dell'eseguimento, i progetti regolari, tanto per i lavori di allacciamento, quanto per le stazioni predette, qualunque ne sia l'importanza, saranno presentati alla approvazione del Ministero.

Art. 4. La presente concessione comprende anche il tronco di congiunzione della stazione di Mantova a quella di Sant'Antonio, con il passaggio sul lago superiore di Mantova.

Art. 5. I concessionari saranno tenuti a stabilire il doppio binario sulle linee concesse, quando il prodotto lordo di esse linee raggiunga lire annue quarantamila per chilometro. Qualora poi il Governo volesse obbligare i concessionari alla costruzione di detto secondo binario prima che il prodotto raggiunga l'indicato limite, esso ne anticiperà le spese, con riserva di ripetere il rimborso integrale dell'incontrata spesa tostochè il prodotto lordo raggiunga il limite suddetto. La costruzione del nuovo binario sarà affidata ai concessionarii, che dovranno presentare alla preventiva approvazione del Governo i progetti particolareggiati colla perizia della spesa delle relative opere e dei materiali d'armamento; la manutenzione del binario predetto, anche nel caso di costruzione e spese del Governo, resterà a carico dei concessionari.

Art. 6. Per quanto riguarda la forma, le dimensioni e le norme di costruzione per il corpo stradale, per le opere d'arte e per i fabbricati, per la massicciata, per l'armamento, materiale fisso e mobile, e per il telegrafo sono applicabili alla presente concessione le disposizioni contenute nei §§ 2, 3 e 4 del capitolato d'oneri approvato per la ferrovia da Gallarate a Varese con legge 11 agosto 1865, n. 1441.

Art. 7. A guarentigia dell'adempimento dell'assunta impresa hanno i concessionari fatto il deposito definitivo di lire trentamila di rendita 5 per cento, corrispondente al valore capitale di lire seicentomila, calcolate al pari come risulta dalla prodotta bolletta di ricevuta rilasciata dalla Cassa dei depositi e prestiti a Firenze in data 24 ottobre 1868, n. 674-13207, per lire duemilacinquecento di rendita e dalla lettera 25 corrente novembre numeri $\frac{26015}{14313}$, indirizzata al Ministero dei Lavori Pubblici, colla quale si partecipa che il Comitato ha eseguito nell'1/9 di questo mese il deposito a complemento in lire ventisettemila cinquecento di rendita, ed in data.

Art. 8. La predetta cauzione di lire seicentomila sarà restituita per decimi a misura che i concessionari avranno giustificato di avere erogato esclusivamente nella costruzione delle opere della strada ferrata una somma corrispondente a tre volte tanto il decimo da restituirsi. L'ultimo decimo però rimarrà in deposito fin dopo la collaudazione finale dalla strada ferrata.

Art. 9. Nel termine di tre mesi da oggi i concessionari potranno costituire nelle forme prescritte dalla legge una Società anonima per la costruzione e l'esercizio della strada ferrata.

Art. 10. Il capitale della Società sarà di otto milioni di lire in azioni, e la medesima non potrà costituirsi se non dopo che sia stato sottoscritto per quattro quinti il capitale suddetto, e non siasi versato in danaro da ciascun socio il decimo almeno dell'azione dal medesimo sottoscritta. Pel rimanente capitale necessario per costruire la strada ferrata, che si calcola in altri sette milioni, saranno emesse obbligazioni, parte delle quali, per il valore di sei milioni, sarà rilasciata a favore delle provincie di Mantova, Modena e Verona, a termine degli accordi risultanti da atto del 30 maggio 1869, conchiuse tra i delegati delle provincie suddette ed i rappresentanti il Comitato promotore concessionario.

Art. 11. La sede della Società anonima da formarsi e le adunanze generali degli azionisti dovranno tenersi nella capitale del Regno, e la Società stessa sarà retta da uno statuto da sottoporsi all'approvazione del Governo in conformità delle vigenti leggi.

Art. 12. Le provincie di Modena, di Mantova e di Verona, e quegli altri comuni e corpi morali che concorreranno alla spesa, sono autorizzati a contrarre i prestiti di cui potessero abbisognare per far fronte agli impegni assunti, mediante l'osservanza delle forme dalle vigenti leggi prescritte.

Art. 13. Le opere d'arte minori saranno eseguite sul tipo di massima adottato dalla Società delle ferrovie dell'Alta Italia in consimili località. Le stazioni e le case cantoniere saranno simili a quelle adottate dalla Società dell'Alta Italia nelle località che per importanza del movimento si trovano in condizioni identiche. Per la stazione di Mantova e per il gran ponte stabile sul Po verranno presentati all'approvazione ministeriale separati progetti.

Art. 14. I concessionari fino alla costituzione della Società anonima eleggono il loro domicilio legale nella capitale del Regno. Costituita la Società anonima, questa dovrà nominare un suo rappresentante, munito di necessari poteri per ricevere le notificazioni ed ogni altra comunicazione che dal Governo e dai privati interessati potesse esser fatta. Il rappresentante designato dovrà avere il domicilio legale nella capitale del Regno, ed in sua assenza, od in caso di non elezione, qualunque notificazione ed intimazione sarà valida, quando venga fatta alla segreteria della prefettura nella capitale del Regno.

Art. 15. Il Governo si obbliga per parte sua di concorrere: 1° Nella metà della spesa per il ponte provvisorio sul Po a Borgoforte; 2° Nella metà della spesa di costruzione, esclusa quella relativa all'armamento della via per il ponte definitivo se ad un solo binario, e nei due terzi della spesa nei termini suaccennati se il ponte sarà costrutto con passaggio per la via ordinaria; 3° Nella metà della spesa per la traversata di Mantova, escluso come sopra il costo dell'armamento della via. Espressamente è convenuto che la metà della spesa facente carico al Governo non potrà in nessun caso eccedere la somma di trecentomila lire per il ponte provvisorio sul Po, quella di un milione e duecentomila lire per il ponte definitivo sul Po qualora venga costrutto ad un solo binario, e quella di lire cinquecento mila per la traversata della città di Mantova, e così in complesso la somma di due milioni di lire, esclusa sempre in dette valutazioni la spesa occorrente per l'armamento della via, che resterà a carico esclusivo della Società.

La quota assunta dal Governo per il concorso, di cui al n. 1, sarà pagata tostochè il ponte sia ultimato e collaudato, quelle di cui ai numeri 2 e 3 saranno soddisfatte mediante pagamenti trimestrali da eseguirsi a misura del progresso dei lavori. Il Ministero dei Lavori Pubblici regolerà il sistema, in base al quale si dovrà rendere ragione delle spese richieste dalle costruzioni suddette. Per le opere che saranno richieste dal Ministero della Guerra nell'interesse militare, in rapporto alle fortificazioni di Mantova e Borgoforte, la spesa resterà a carico esclusivo del Governo, quando non trattisi di opere che stanno a carico della Società in forza del voto del Comitato del Genio milimilitare 15 ottobre 1869 (Allegato *A*).

Art. 16. Tutti i contratti ed atti qualsiasi che i concessionari e la Società che deve surrogarli stipuleranno relativamente in dipendenza delle obbligazioni da essa assunte con questa concessione, saranno esenti da ogni diritto proporzionale di registro, e saranno soggetti al solo dritto fisso di una lira. Quando siano i medesimi stipulati sotto forma di scrittura privata, potranno essere estesi sopra carta bollata da cinquanta centesimi, qualunque sia il valore dell'oggetto cadente in contratto. Tali favori s'intendono estesi all'atto di costituzione della Società anonima, ed agli atti che possono occorrere alle provincie ed ai comuni interessati per procurarsi o con mutui, od in altro modo qualunque, i mezzi con cui soddisfare al pagamento delle quote ai medesimi spettanti per la ferrovia di che trattasi, purchè nei relativi documenti si faccia constare dell'uso a cui sono destinati i predetti mutui.

Art. 17. Gli atti per le espropriazioni delle proprietà da occuparsi definitivamente e temporaneamente per lo stabilimento della strada ferrata, le sue dipendenze ed accessori, non che le quietanze dei proprietari, potranno essere stesi nella forma di un semplice verbale, in cui sarà facoltativo di comprendere parecchie di siffatte espropriazioni e quietanze.

Art. 18. I concessionari o la Società che verrà loro surrogata potranno importare con franchigia di dazio doganale, per il corso di dieci anni a partire da oggi, i regoli, le piattaforme, gli scambi, le gru, i pesi a bilico, ed ogni oggetto di metallo e legname da impiegare nella costruzione, nell'armamento della via, e nel rifornimento delle stazioni. Godrà della stessa esenzione durante il detto periodo tutto il materiale mobile, le locomotive, i tenders, ferramenti per vagoni e veicoli d'ogni genere, per la quantità che sarà giudicata necessaria per un regolare esercizio e per quanto tali oggetti non si possano trovare nello Stato ad eguali condizioni di bontà e di prezzo. L'esercizio di questo diritto sarà regolato secondo le norme che dal Ministero delle finanze saranno prescritte.

Art. 19. Per i trasporti sulle ferrovie che formano l'oggetto della presente Convenzione, sono autorizzate le tariffe accordate alla Società ferroviaria dell'Alta Italia (Allegato *A* del capitolato annesso alla Convenzione 30 giugno 1864). Si dichiara però che sull'invito del Governo dovranno venir accettate dai concessionari tutte quelle diminuzioni alle tariffe che fossero adottate sia per il trasporto dei viaggiatori, sia per quello delle merci sulle ferrovie dell'Alta Italia. Ai trasporti di persone e di oggetti per conto del Governo sarà applicata la tariffa speciale portata dall'Allegato *B* del capitolato annesso alla citata Convenzione. Per il servizio di posta saranno osservate le disposizioni dell'art. 48 di detto capitolato.

Art. 20. Nel personale non tecnico, assunto in servizio per l'esercizio della strada, dovranno impiegarsi per un terzo almeno i militari congedati, messi in ritiro od in aspettativa.

Art. 21. Le spese tutte di sorveglianza e di visite durante la costruzione della ferrovia, e quella delle collaudazioni provvisionali e definitive, sono a carico dei concessionari, che dovranno annualmente versare nella Cassa dello Stato la somma che verrà dal Ministero fissata a titolo di rimborso. Per il sindacato e la sorveglianza dell'esercizio la Società corrisponderà al Governo una somma annua in ragione di lire sessanta per chilometro.

Art. 22. L'imposta territoriale che la Società dovrà pagare allo Stato per terreni e fabbricati acquistati per la strada sarà valutata in base ai catasti vigenti all'epoca dell'acquisto. Essi però andranno esenti da ogni imposta territoriale per i successivi cinque anni dall'epoca dell'apertura all'esercizio della strada ferrata fissata coll'articolo secondo.

Art. 23. La concessione di questa strada ferrata durerà novantanove anni a partire da questo giorno, e sarà vincolata all'osservanza delle condizioni generali stabilite nel titolo quinto della legge 20 marzo 1865 pei lavori pubblici.

Art. 24. Dopo venti anni, a datare da oggi, il Governo avrà diritto di riscattare le ferrovie concesse pagando i compensi che per i casi di riscatto sono stabiliti dalla vigente legge sui lavori pubblici.

Art. 25. Quando il Governo prenderà possesso della ferrovia alla scadenza della concessione, dovrà la ferrovia stessa essere consegnata in buono stato di manutenzione colle sue dipendenze ed attinenze, come stazioni, tettoie, case cantoniere o di guardia, ed ogni altro edifizio non meno che coi meccanismi fissi, ed in generale con tutti gli oggetti immobili non aventi per destinazione speciale ed immediata la manutenzione della strada ed il servizio del trasporto dei viaggiatori e delle merci.

Art. 26. Se durante i cinque ultimi anni precedenti l'epoca della scadenza della concessione, la Società non si porrà in grado di ridurre la ferrovia nella buona condizione in cui debba essere consegnata al Governo, questo sarà in diritto di sequestrarne i prodotti, e di valersene per far eseguire d'ufficio i lavori e le provviste che rimanessero imperfetti.

Art. 27. Alla scadenza della concessione il Governo acquisterà pel loro giusto valore, e purchè riconosciuti servibili all'esercizio e manutenzione della strada, gli oggetti mobili di cui potrà essere dotata la strada medesima, come macchine di locomozione, carrozze e carri per trasporto, mobilia delle stazioni e fabbricati annessi, attrezzi ed utensili. Il Governo acquisterà pure al momento della consegna della strada, a prezzo d'estimo, gli oggetti di consumo, come combustibili, olii e grassumi ed altri approvvigionamenti che esistessero in natura nei magazzini della Società. La quantità però dei detti oggetti di consumo non potrà in nessun caso eccedere quella necessaria al servizio di sei mesi.

Art. 28. Tutte le contestazioni che potessero sorgere tra il Governo e la Società in ordine all'eseguimento della presente concessione, saranno definite nei modi e nelle vie prescritte dalle leggi generali del Regno.

Art. 29. Se il Governo, le provincie ed i comuni interessati richiedessero che i ponti a costruirsi, oltre quello del Po a Borgoforte, per il passaggio della ferrovia fossero eseguiti in modo da servire anche al carreggio ordinario, i concessionari non vi si potranno rifiutare; ma le maggiori spese di costruzione e di manutenzione che a tale uopo si rendessero necessarie saranno rimborsate da chi ha fatto la domanda.

Art. 30. Quando si trattasse di costruire la linea Parma-Borgoforte i concessionari, o loro aventi causa, avranno il diritto di preferenza sopra ogni altro, salvi però sempre i diritti di prelazione che alla Società dell'Alta Italia competono, e che per essa linea espressamente le si riservano, ritenuto che per le altre contemplate negli articoli 2 e 4 della presente Convenzione avrebbe la Società medesima con dichiarazione dell'8 novembre 1870 fatta formale rinuncia.

Art. 31. La costruzione delle strade ferrate concesse col presente atto è dichiarata opera di utilità pubblica. Saranno quindi applicate per le espropriazioni ed altri privilegi le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Fatto, letto e sottoscritto in duplice originale a Firenze oggi 29 novembre 1870.

Il Ministro: G. Gadda.

I Delegati del Comitato:
Ignazio Crivelli.
Francesco Bindi-Sergardi.
John Greenbanck.

Giovanni Marsano, *testimonio*.
Matteo Coborvich, *testimonio*.

(*Continua*)

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con RR. decreti del 2 novembre 1870:

Stoppani Luigi, cancelliere della pretura di Vimercate, tramutato alla pretura di Cantù;

Cesana Giorgio, id. di Sondrio, id. di Vimercate;

Lombardi Pompeo, vicecancelliere nella pretura del 1° mandamento di Varese, nominato cancelliere della pretura di Sondrio;

Cossu Giovan Maria, id. del tribunale di Sassari, id. di Sassari ponente;

Caprigliano Benedetto, id. nella pretura di Bonefro, collocato in aspettativa per motivi di famiglia in seguito a sua domanda;

Melillo Pasquale, cancelliere della pretura di Paduli, id. per motivi di salute id.;

Diana Bonavita, vicecancelliere in soprannumero presso la pretura di Millesimo, dichiarato dimissionario dalla carica;

Firmanò Giuseppe, cancelliere della pretura di Santa Ninfa, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Pellegrino Domenico, id. di Paternò, promosso dalla 2ª alla 1ª categoria;

Militello Nunzio, id. di Villalba, id. dalla 3ª alla 2ª categoria;

Vizzinisi Giuseppe, id. di Corleone, id. dalla 4ª alla 3ª categoria;

Manfredi Ferdinando, vicecancelliere alla pretura di Minco, id. dalla 2ª alla 1ª categoria;

Canalella Mansueto, id. di Mussomeli, id.;

Benza Pasquale, id. di Santa Caterina Villarmosa, id.;

Abruzzo Gaetano, id. di Santa Margherita di Belice, id. dalla 3ª alla 2ª categoria;

D'Urso Giovanni, id. di Marineo, id.;

Gambino Vincenzo, id. di Ustica, id.;

Caccamo Antonio, id. di Barcellona Pozzo di Gotto, id.

Elenco di disposizioni fatte nel personale giudiziario con RR. decreti del 10 novembre 1870:

Peyla Costantino, segretario della R. procura presso il tribunale di Tortona, tramutato alla R. procura presso il trib. di Savona;

Loreto Luigi, cancelliere della pretura di Burgio, id. alla pretura di Monterosso Almo;

Mangano Ignazio, id. di Caltabellotta, id. di Burgio;

Sovico Agostino, id. di Rasignano, id. di Palagonia;

Pastore Giovanni, vicecancelliere nella pretura di Pagani, id. di Roccamunfina;

De Sio Angelo, id. di Roccamunfina, idem di Pagani;

Simiele Ermenegildo, id. di Santa Croce di Morcone, id. di Pontelandolfo;

Ruggiano Alfonso, id. di Pontelandolfo, id. di Santa Croce di Morcone;

Cossidente Gerard Antonio, id. di Laurenzana, id di Latronico;

Demma Filippo, id. di Latronico, id. di Laurenzana;

Tirotti Antonio, reggente vicecancelliere al trib. di Grosseto, nominato vicecancelliere dello stesso tribunale;

Damiani Giov. Battista, vicecancelliere aggiunto al tribunale di Girgenti, id. al tribunale di Girgenti;

Mazza Bernardo, cancelliere della pretura di Grotte, id. in seguito a sua domanda vicecancelliere aggiunto al trib. di Girgenti;

D'Agostino Francesco Antonio, vicecancelliere aggiunto al trib. di Ariano, id. vicecancelliere nella pretura di Montecalvo;

Monaco Pietrantonio, vicecancelliere nella pretura di Montecalvo, id. vicecancelliere aggiunto al trib. d'Ariano;

Sopranis Angelo, cancelliere del tribunale di Voghera, collocato in aspettativa per motivi di salute in seguito a sua domanda;

Morvillo Adriano, vicecancelliere nella pretura di Menfi, id. id;

Pedaci Gaetano, id. del trib. di Trani, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Sirombra Bernardo, già cancelliere della pretura di Noli in aspettativa per motivi di salute, id. id.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Si fa noto che durante l'interruzione del cordone sottomarino da Gibilterra a Lisbona i telegrammi a destinazione della Spagna e del Portogallo ponno continuare ad essere spediti, oltre che per la via di Francia, anche per quella di Malta, la cui tassa rimane per la Spagna di lire 20 50 e pel Portogallo di lire 18. Quelli per la Gran Bretagna, oltre che per via Austria, possono pure spedirsi per la predetta via di Malta, la cui tassa rimane di lire 18 50 per Londra e di lire 19 50 per gli altri uffici inglesi.

La via di Malta non è però tutta telegrafica, esistendo un tratto, tra Gibilterra e S Rocco, pel quale da recente comunicazione avutasi risulta farsi per istaffetta, anche in circostanze normali, l'invio dei telegrammi a destinazione della Spagna e del Portogallo.

Firenze, 26 dicembre 1870.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso *alla cattedra di clinica generale chirurgica operatoria vacante nel R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze.*

È aperto il concorso per la nomina del professore titolare della cattedra di clinica generale chirurgica e chirurgia operatoria vacante nel R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze.

Il concorso avrà luogo nei locali delle scuole di medicina e chirurgia del predetto Istituto.

Gli aspiranti dovranno presentare al Ministero della Pubblica Istruzione le domande d'ammissione al concorso e i loro titoli entro il giorno 20 gennaio 1871, e dichiarare altresì nelle domande se intendono concorrere per titoli o per esame, ossivero per le due forme ad un tempo.

Firenze, 23 novembre 1870.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso.

Secondo le disposizioni contenute nel capitolo 2° della legge 10 febbraio 1861, per l'istruzione secondaria nelle provincie napoletane, è aperto il concorso all'ufficio di professore titolare di fisica e chimica nel Regio liceo ginnasiale Principe Umberto di Napoli, collo stipendio di annue lire 2200.

Gli aspiranti dovranno tra due mesi dalla data di questo avviso presentare al Regio Provveditore agli studi di Napoli la domanda di ammissione al concorso, il quale avrà luogo per titoli e per esame nell'anzidetta città, a forma del regolamento approvato col Regio decreto 30 novembre 1864, numero 2043

Firenze, 6 dicembre 1870.

Per il Ministro: G. Cantoni.

MINISTERO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio rinnova l'avviso dato nei decorsi anni alle Direzioni dei giornali che non assume alcuna obbligazione al pagamento di periodici, l'abbuonamento dei quali non abbia richiesto o rinnovato per iscritto.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(*Terza pubblicazione*).

Si è chiesta la traslazione della rendita iscritta al consolidato 5 per 0/0 presso la cessata Direzione del Debito pubblico di Napoli, n. 17049, di lire 20, a favore di Garofalo Gabriele fu Raffaele, domiciliato in Napoli, allegandosi l'identità della persona del medesimo con quella di Garofalo Gabriella fu Raffaele, ecc.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita che trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà praticata la chiesta traslazione.

Firenze, li 26 novembre 1870.

Il Direttore Generale
F. Mancardi.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(*Seconda pubblicazione*)

Si notifica che la signora Rachela Piccarini, proprietaria della ricevuta di titoli, rilasciata dalla cessata Direzione del Debito pubblico di Napoli a di 1° agosto 1870 con le indicazioni e per l'operazione qui sotto indicata, ne ha dichiarato lo smarrimento, ed ha richiesto che le vengano consegnati i nuovi titoli in seguito agli adempimenti di regola.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che dopo un mese dalla data del presente avviso, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni, saranno consegnati i titoli suddetti, e di pieno diritto resterà annullata la ricevuta asserita dispersa.

N° di posizione della ricevuta	Operazione richiesta	Titoli esibiti dalla signora Rachela Piccarini	Titoli risultati dalla operazione di cui si chiede la consegna
98264	Rettifica	Certificato n. 125385 di L. 215 al nome di Raffaela Piccarini e relativo d'usufrutto	Certificato n° 15936 di L. 215 al nome di Rachela Piccarini e relativo d'usufrutto

Firenze, 6 novembre 1870.

Il Direttore Generale
F. Mancardi.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Malgrado l'opposizione sistematica del cattivo tempo, la fiera dei vini, apertasi sotto le Logge di Mercato Nuovo, ebbe anche quest'anno esito brillantissimo sia pel concorso costante e numeroso de' visitatori e de' compratori, che pel progrediente sviluppo e incremento rivelato nell'industria enologica. Sebbene non numerosissimi gli espositori, essendo mancati all'appello parecchi de' nomi più in voga, pure la fiera presenta una ricca e svariata collezione di vini d'ogni provincia italiana dall'Astigiana e Monferrato fino alla Sicilia.

Non pochi espositori videro in breve sguerniti affatto dai premurosi compratori i loro banchi; la circostanza dei regali del ceppo ebbe certamente non lieve parte nel rapido smercio; l'occasione del capo d'anno farà il resto.

La Fiera ha termine col 1° gennaio se non sopravviene una proroga desiderata e domandata.

Termineremo questa onorevole menzione con una lode ben meritata ai commissari della fiera pel buono ordinamento della medesima in ogni parte e pel buon gusto e l'eleganza della decorazione, affidata alla maestria del signor Ottino.

— I giornali di Firenze annunziano che questa Giunta municipale deliberò ieri l'altro di proporre al Consiglio che il voto di benemerenza dato alla Città di Firenze dalla Camera dei deputati sia scolpito in apposita epigrafe da collocarsi sotto le logge dell'Orgagna, ed approvò la seguente iscrizione da porsi in uno dei lati dell'imbasamento del monumento Demidoff che sarà innalzato nel nuovo *square* sui Renai:

Questo monumento — Al comm. Niccola Demidoff — Scolpito da Lorenzo Bartolini — È donato al comune di Firenze — Dal principe Anatolio — Attesta la pietà filiale di lui — E la riconoscenza pubblica — Allo straniero illustre — Del popolo fiorentino — Singolarmente benemerito — MDCCCLXX.

— La Commissione dell'Accademia filodrammatica dei Fidenti, incaricata della compilazione dei ruoli degli attori e alunni a norma del nuovo regolamento interno, invita tutti coloro che intendono formar parte del Corpo filodrammatico nelle anzidette qualità a presentarsi alla sede dell'Accademia, via Ghibellina n. 17, la sera del 26 e 28 cadente dalle 8 alle 10 pomeridiane.

— Nella prima adunanza ordinaria dell'anno accademico dell'Ateneo Veneto, tenuta il 1° dicembre, il socio consigliere Malenza comunicò la prima parte d'una sua memoria sul duello. — In questa adunanza venne poi dal segretario per le scienze presentato l'atto verbale dell'ultima adunanza dell'anno decorso, nella quale il prof. Giannantonio Zanon lesse una memoria: *Sull'uso profittevole degli antichi metodi parabolici, empirici, nella determinazione della forma delle navi moderne.*

Il lettore cominciò a far osservare che qualora si presenti il problema di determinare la forma di una nave, date che siano le sue dimensioni principali, oppure i rapporti che denno fra loro sussistere, ed oltre a ciò anche la portata, non si possono più seguire, per la soluzione, i dettati della teorica, ma è necessario adottare metodi empirici od arbitrarii nella maggior parte dei casi. Accennando poi alle difficoltà che s'incontrano nell'esecuzione affatto arbitraria del disegno, venne a parlare di un modo, empirico sì, ma molto opportuno per descrivere alcune delle principali sezioni d'un bastimento, col mezzo delle quali si può agevolmente abbozzare l'intero scafo del medesimo.

Questo metodo altro non è che una combinazione del *metodo parabolico di Chapman* e di quello del *triangolo di riduzione delle parabole*, il quale comunemente, con poca proprietà, viene chiamato *triangolo parabolico*; e il lettore crede opportuno di farli da bel principio conoscere ambidue.

Egli dunque espose il concetto del metodo parabolico di Chapman e quindi la teoria del triangolo di riduzione delle parabole, il quale non è che un triangolo isoscele rettangolo, formante la sezione diametrale di un solido da esso immaginato, che ha per base un segmento di parabola ed è limitato da una superficie rigata e da un piano rettangolare, avente per direttrice l'ipotenusa del triangolo di riduzione, e per generatrice l'ordinata massima del segmento parabolico base.

In seguito a ciò fece conoscere il processo a mezzo del quale si possono ritrarre curve dal solido summentovato, oppure col soccorso del triangolo di riduzione, e mostrò come gli antichi le adoperavano nella costruzione navale, e trovò ancora l'equazione generale e la quadratura di queste curve che non riscontrò mai negli antichi trattati, come chè queste curve venissero in antico adoperate.

Indicò i difetti dei due metodi esposti, e mostrò com'essi male s'attaglino alle costruzioni moderne; espose quindi il suo metodo misto, che egli esperimentò utilissimo per tutte le specie di navi, tanto sui bastimenti da lui costruiti, quanto sui piani di costruzione fatti eseguire dai suoi allievi, ed asserì che nè clipperi, nè piroscafi si rifiutano alle forme che il suo metodo procura, le quali anzi si adattano molto bene a questi tipi.

Terminò quindi la lettura col far noto come si possa abbinare il metodo parabolico di Chapman colle *linee d'acqua a forma d'onda*, con che si toglie in parte l'empirismo del primo metodo, ed ottengonsi forme che molto si approssimano a quelle che fanno assumere alla nave la massima velocità col minimo consumo relativo di forza motrice.

— È pubblicato il fascicolo XI (novembre 1870) del Bollettino Consolare.

— Dal Ministero delle Finanze, Direzione generale delle Gabelle, venne ora pubblicato il solito volume

sul *Movimento commerciale del Regno d'Italia nel* 1869, (Milano Stamperia Reale).

CONCORSO DRAMMATICO.

Ripetiamo il seguente:

Programma per il concorso drammatico di Firenze dell'anno* 1871 *al premio governativo di drammatica.

Art. 1. È aperto per l'anno 1871 il concorso a due premii governativi di drammatica, che uno di lire italiane 2,000 e l'altro di lire italiane 1,000, già istituiti dal Governo della Toscana con decreto del 15 marzo 1860.

Art. 2. Al concorso drammatico si ammetterà qualunque tragedia, dramma e commedia nuova, rappresentata nel corso dell'anno sui teatri di Firenze, anche se prima fosse stata prodotta in altri teatri d'Italia. Non saranno ammesse però le produzioni recitate fuori di Firenze prima dell'anno 1870, nè quelle che avessero concorso a qualsivoglia altro premio.

Art. 3. I premii saranno conferiti, non per merito relativo, ma secondo l'ordine di merito assoluto, a quelle produzioni che per concetto e per forma più rispondono al fine di avvantaggiare moralmente e letterariamente il teatro italiano.

Art. 4. La produzione drammatica, con la quale si vuole concorrere ai premii, dovrà essere rappresentata sui teatri di Firenze dal dì primo gennaio a tutto il 31 dicembre 1871.

Art. 5. La Giunta drammatica non s'incarica in alcun modo nè di procurare, nè di curare la rappresentazione delle produzioni, nè le riceve innanzi la recita.

Art. 6. Tre giorni innanzi a ciascuna rappresentazione, l'autore dovrà dichiarare per iscritto al presidente della Giunta (via Sant'Egidio, casa Frullani, n. 10, piano 2°) di voler concorrere ai premii, e dentro dieci giorni dalla prima rappresentazione farà consegnare nelle mani del presidente il manoscritto della produzione. Trascorso il detto termine, senza che l'autore abbia presentato il manoscritto del suo lavoro, s'intenderà decaduto dal concorso.

Firenze, 21 dicembre 1870.

Il Segretario GUGLIELMO ENRICO SALTINI — *Il Presidente* EMILIO FRULLANI.

PREMIO RIBERI
Programma

Saranno aggiudicate lire 1000 in premio alla migliore delle memorie redatte da uffiziali del corpo sanitario militare sul tema seguente *Della vaccinazione e rivaccinazione*

Sull'autorità degli uomini più competenti, non che in base a fatti numerosi accuratamente e senza prevenzione investigati, li concorrenti con una ragionata analisi critica delle contrarie opinioni attualmente dominanti, dovranno principalmente dimostrare se, allo stato attuale della scienza e dei risultati sperimentali, convenga, o non, abbandonare il metodo di vaccinazione più generalmente ora in uso, per abbracciare esclusivamente quello della vaccinazione animale.

Condizioni del concorso.

1° Nessuna memoria, per quanto meritevole, potrà conseguire il premio se l'autore non avrà adempiuto a tutte le condizioni del programma.

2° Le memorie non premiate potranno, ove ne siano giudicate degne, conseguire una menzione onorevole.

3° Le dissertazioni dovranno essere inedite e scritte in lingua italiana, francese o latina, ed i caratteri chiaramente leggibili.

4° Non potranno concorrere fuorchè i medici militari del nostro esercito e marina, tanto in attività di servizio quanto in aspettativa od in ritiro: ne sono però eccettuati i membri del Consiglio o della Commissione aggiudicatrice.

5° Ciascun concorrente contrassegnerà la sua memoria con un'epigrafe, la quale verrà ripetuta sopra una scheda suggellata contenente il nome, il pronome ed il luogo di residenza dell'autore.

6° È vietata qualunque espressione che possa far conoscere l'autore; ove ciò succedesse, questi perderebbe ogni diritto al conseguimento del premio.

7° Verranno soltanto aperte le schede della memoria premiata e delle giudicate meritevoli di menzione onorevole: le altre saranno abbruciate senza essere aperte.

8° L'estremo limite di tempo stabilito per la consegna delle memorie all'ufficio del Consiglio è il 30 novembre 1871: quelle che pervenissero in tempo posteriore saranno considerate come non esistenti.

9° La pubblicazione nel *Giornale di medicina militare* dell'epigrafe delle memorie servirà di ricevuta ai loro autori.

10. Il manoscritto delle memorie presentate al concorso appartiene di diritto al Consiglio, con piena facoltà a questo di pubblicarlo per mezzo della stampa. L'autore però è altresì libero di dare con lo stesso mezzo pubblicità alla propria memoria, anche emendata e modificata, purchè in questo caso faccia risultare degli emendamenti e delle modificazioni introdottevi in tempo posteriore alla trasmissione del relativo manoscritto al Consiglio.

Il Presidente
del Consiglio superiore militare di sanità
COMISSETTI.

Visto per l'approvazione
Il Ministro: GOVONE.

DIARIO

Anche per oggi siamo privi del corriere di Francia.

In data di Bourges 14 dicembre il ministro dell'interno e della guerra, signor Gambetta, scriveva ai suoi colleghi del governo della difesa nazionale a Parigi un dispaccio informativo che può tuttavia servire per un criterio del come continuano a disporsi le resistenze e le offese da parte degli eserciti francesi al di fuori della capitale.

A questo titolo importa riferirlo.

« Da quattro giorni, scrive il signor Gambetta, sono a Bourges occupato con Bourbaki a riorganizzare i tre corpi, 15°, 18° e 20°, del primo esercito della Loira, i quali, in seguito alle marcie forzate dovute da essi fare dopo sgomberata Orléans, sotto a continue e dirotte pioggie, si trovavano ridotti in pessimo stato. Questo lavoro richiede ancora 4 o 5 giorni. Le posizioni occupate da Bourbaki coprono contemporaneamente Nevers e Bourges; l'altra parte dell'esercito della Loira indietreggiò, dopo sgomberata Orléans, su Beaugency e Marchenoir, nelle quali posizioni essa ha tenuto testa a tutti gli sforzi del principe Federico Carlo, grazie alla insuperabile energia del generale Chanzy, il quale sembra essere il vero uomo di guerra rivelatosi in seguito ai recenti avvenimenti.

« Questo esercito, composto del 16°, 17° e 21° corpo, e, secondo l'ordine del generale Trochu, appoggiato da tutte le forze dell'Ovest, ha operato una meravigliosa ritirata e cagionò considerevoli perdite ai Prussiani.

« Chanzy si sottrasse ad un grande accerchiamento di Federico Carlo sulla sponda sinistra della Loira. Federico Carlo tentò invano di passare la Loira presso Blois ed Amboise e di minacciare Tours. Chanzy si trova quest'oggi in piena sicurezza a Le Perche, pronto a pigliare l'offensiva nella direzione di . . . appena le sue truppe, che dal 30 novembre sino al 12 corrente hanno combattuto contro forze preponderanti del nemico, si saranno un po' riposate. Voi vedete che l'esercito della Loira è ben lontano dall'essere annientato, come dicevano i dispacci prussiani. Esso è diviso in due eserciti di eguale forza, che sono pronti, l'uno a . . . . ., l'altro a . . ., per marciare verso . . .

« Faidherbe al Nord si sarebbe impadronito di La Fère con molta munizione, artiglieria ed approvvigionamenti. Ma noi siamo inquieti sul vostro destino. Da quasi otto giorni noi non abbiamo alcuna notizia da voi, nè diretta, nè dai Prussiani, nè dall'estero. Il telegrafo coll'Inghilterra è interrotto. Che cosa accade? Toglieteci la nostra inquietudine ed approfittate del vento sud-ovest per far partire un pallone, il quale probabilmente cadrà nel Belgio.

« Il movimento di ritirata dei Prussiani si accentua sempre più. Essi sembrano essere stanchi della guerra. Se noi potremo resistere, e lo possiamo, se lo vogliamo energicamente, noi trionferemo. Secondo rapporti sicuri che mi sono giunti, essi avrebbero subito perdite considerevoli. Essi possono andare avanti soltanto colle maggiori difficoltà. Ma si deve esser risoluti ai maggiori sagrifizi, non lamentarsi molto e combattere sino alla morte. Nell'interno regna dappertutto l'ordine più meraviglioso. Il governo della difesa nazionale è rispettato ed obbedito dappertutto. »

L'*Indépendance Belge* riassume le ultime informazioni da lei ricevute sugli ultimi fatti di guerra. La sortita operata dall'esercito assediato a Parigi il giorno 21 ebbe luogo su quattro punti differenti. Sopra Stains, su Le Bourget, in direzione della foresta di Bondy e contro Chelles. Gli assalitori, per quanto ne scrive il re Guglielmo alla regina di Prussia, vennero respinti dappertutto. Tuttavia Stains e Le Bourget furono presi e dovettero venire ripresi. Il combattimento è stato particolarmente di artiglieria. Il generale Vinoy comandava le truppe dalla parte di Sevran e di Chelles; il generale Ducrot dirigeva l'attacco contro Stains e contro Le Bourget.

Dai dipartimenti del Nord nulla di nuovo fino a tutto il 22. La battaglia fra le truppe del generale Faidherbe e quelle sotto gli ordini di Manteuffel si considerava sempre più inevitabile ed imminente. Le truppe prussiane dall'Havre e da Dieppe si erano ripiegate sopra Amiens, dove risiedeva il loro stato maggiore. In Normandia i Francesi avevano concentrate truppe e formato un campo nella penisola di Caratan, e di là avevano spediti rinforzi considerevoli al generale Faidherbe. Il porto di Honfleur venne dichiarato in istato di blocco, come già quelli di Rouen, Fécamp e Dieppe.

L'*Ungarische Actionär* di Pesth scrive che la questione danubiana formerà una parte del programma della prossima Conferenza di Londra; e soggiunge che il conte Apponyi, plenipotenziario austro-ungarico, ha ricevuto l'ordine di proporre: che la Conferenza di Londra assuma il luogo della Conferenza perpetua di Parigi (la quale era cessata in conseguenza della guerra), e sia perciò competente anche per la questione danubiana; che quest'ultima formi parte integrante della questione relativa alla neutralità del Mar Nero; che, qualora venissero modificate ed abrogate le stipulazioni relative al Mar Nero, debbano venir tutelati con nuove disposizioni i provvedimenti che riguardano la navigazione sul Danubio e la vigilanza delle sue foci; dichiari che l'Austria, sol dopo che avrà ottenuto la piena guarentigia di queste disposizioni, potrà rinunciare a una modificazione del trattato di Parigi.

A Stoccarda, nella tornata della Camera dei deputati del giorno 23 dicembre, alla quale assistevano tutti i ministri, sorse pel primo a parlare il deputato Oesterlen contro i trattati; disse che per l'avvenire della Germania, egli non vedeva tutto fosco, nè tutto roseo; conosceva anch'egli che all'opera della unificazione tedesca era mestieri fare sacrifizi; ma si dichiarò avverso ai trattati, non per infedeltà verso la comune patria, ma per servire alla libertà, parendo a lui che quelle convenzioni non offrano a questa sufficienti guarentigie, principalmente per quanto spetta alla libertà della stampa e delle riunioni. Il ministro della giustizia rispose che un Parlamento tedesco non può volere la oppressione di queste due libertà. Il deputato Uhl biasimò la rapidità con cui si è proceduto; egli vorrebbe che non si fosse presa alcuna deliberazione su di un'opera così importante se non dopo la conclusione della pace a fine di potere deliberare con animo tranquillo, e non sotto la pressione degli eventi guerreschi, e affinchè potessero al rinnovamento prender parte col loro suffragio i soldati, i quali colle armi hanno potentemente contribuito alla fondazione dell'Impero germanico. Il deputato Boscher si dichiarò apertamente favorevole alle convenzioni, dicendo essere necessario condurre a compimento la grande opera della unificazione germanica.

Parlò poscia il signor Horf contro i trattati, nei quali l'oratore disse scorgere una tendenza reazionaria. Anche il dep. Streich disse che non approvava interamente il tenore dei trattati, ma gli rifuggiva l'animo di assumersi la responsabilità di avere impedito l'unione tedesca; quindi si dichiarò disposto a votare in favore. Il deputato Probst disse desiderare anch'egli l'unione, ma non poter approvare le stipulazioni dei trattati, perchè anch'egli non vi scorge sufficienti guarentigie per la libertà. Egli avrebbe voluto che la nuova Costituzione germanica fosse l'opera di una assemblea costituente.

Finalmente, dopo che Schmidt e Römer ebbero parlato ancora in favore dei trattati, Bölmle e Mohl contro i medesimi, la discussione fu chiusa, e si passò ai voti: il progetto relativo all'annessione del Würtemberg alla Confederazione germanica, Costituzione federale e Convenzione militare rimase approvato alla maggioranza di 74 voti, contro 14; quello che concerne la convenzione colla Baviera del 12 dicembre fu approvato da 76 contro 12 voti; il disegno di legge relativo alla denominazione d'*Impero germanico* e di *imperatore*, riuscì approvato da 81 contro 7 voti; il quarto progetto di legge, sulla responsabilità dei rappresentanti del Würtemberg nel Consiglio federale fu approvato alla unanimità; e così pure il quinto, concernente la riforma delle leggi d'imposta ed economie finanziarie.

Senato del Regno.

Nella tornata di ieri, dopo alcune comunicazioni ed il giuramento del senatore Bonacci, venne riferito sui titoli dei senatori Calcagno e Ponzi, i quali furono ambidue ammessi.

Intrapresa poscia la discussione dello schema di legge relativo al plebiscito delle provincie romane, ne ragionarono, nella discussione generale, i senatori Mameli, Correale, Musio, Alfieri, ed il Ministro Guardasigilli, i primi due in senso contrario, e gli altri a sostegno del progetto.

Durante la seduta il Presidente del Consiglio ed il Ministro delle Finanze presentarono i seguenti disegni di legge, già adottati dalla Camera elettiva, con richiesta d'urgenza pel primo dei medesimi:

1° Disposizioni relative al trasferimento della sede del Governo a Roma;

2° Nuove e maggiori spese sui bilanci 1869 e 1870 colle corrispondenti economie sui bilanci stessi e precedenti.

3° Cessione al municipio di Genova di quell'arsenale marittimo e del cantiere della Foce, e lavori all'arsenale marittimo della Spezia.

Nella riunione che tennero gli uffizi, ieri prima della seduta pubblica, presero ad esame i seguenti progetti di legge, e nominarono a commissari pei medesimi:

1° Abrogazione della legge 4 maggio 1865 relativa all'anzianità del grado di sottotenente ed alla pensione degli allievi del 3° anno di corso della R. Accademia militare: i senatori Pettinengo, Menabrea, Cantelli, Durando, Angioletti;

2° Convalidazione del R. decreto 5 settembre 1869 di approvazione della Convenzione colla Società dei canali Cavour: i senatori Giovanola, Capriolo, Saracco, Brioschi e Plezza;

3° Estensione alla provincia romana delle leggi sul dazio consumo e sulle tasse sulla fabbricazione dell'alcool, della birra, delle acque gazose e della polvere da sparo: i senatori Pallavicini Francesco, Sappa, Mamiani, Errante ed Audinot.

Il Consiglio comunale di Civitavecchia deliberò di concorrere colla somma di lire 1000 alla sottoscrizione per l'offerta di una corona d'oro a S. M. il Re.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE.

Per enorme quantità di neve che ingombra il passaggio dell'Appennino i treni ferroviari fra Firenze e Bologna sono per ora ridotti a due diurni in ogni senso.

Le corrispondenze per l'Alta Italia avranno corso partendo da Firenze alle 10 40 mattina, via della Porretta, ed alle 10 50 sera, via di Foligno.

Firenze, 27 dicembre 1870.

La Direzione generale delle ferrovie dell'Alta Italia pubblica il seguente avviso:

Firenze, 27 dicembre.

La grande quantità di neve che continuò a cadere sugli Appennini ha reso difficilissimo il transito dei convogli sulla linea Bologna-Pistoia, per modo che l'Amministrazione delle ferrovie dell'Alta Italia dovette oggi sospendere l'effettuazione dei treni 8, 10 e 58 fra Pistoia e Bologna.

Sulla tratta da Firenze a Pistoia la circolazione dei convogli continua però regolarmente, e solo vennero sospesi i treni 7 e 130, perchè in loro vece faranno fermata in tutte le stazioni della tratta medesima i treni 129 ed 8, il primo, che parte da Pistoia ad ore 7 pom., ed il secondo, che parte da Firenze ad ore 5, m. 5 pom.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Havre, 26.

Il nemico, non rispettando più nemmeno i diritti dei neutri, colò a fondo 6 navi inglesi a Duncllaire, nella Senna Inferiore, onde sbarrare il fiume. Esso tirò contro tre di queste navi. Questo grave fatto ha vivamente impressionato il console inglese.

Saint-Calais, 26.

Un corpo da 5 a 600 prussiani entrò nella città, dopo avervi lanciato delle granate; fece una requisizione di 20 mila franchi e poi verso sera si ritirò.

Versailles, 26.

(*Ufficiale*). — Il generale Manteuffel, inseguendo l'armata nemica del Nord, la raggiunse ieri a Albert, e fece alcuni prigionieri.

Oggi continuò il fuoco dei forti di Parigi, però senza effetto.

Le Mans, 26.

Il generale Chanzy indirizzò, col mezzo di un parlamentario, al comandante prussiano a Vendôme una protesta per le violenze inqualificabili delle truppe prussiane contro le popolazioni inoffensive.

La protesta dice:

« Noi combatteremo ad oltranza colla volontà di trionfare, e malgrado tutti i sacrifizi. Oggidì non si tratta più di combattere nemici leali, ma orde devastatrici che vogliono unicamente la rovina e l'onta di una nazione, la quale pretende di conservare il suo onore, la sua indipendenza e il suo posto. Alla generosità colla quale noi trattiamo i vostri prigionieri e i vostri feriti voi rispondete coll'insolenza, colla violenza e col saccheggio. Io protesto con isdegno in nome dell'umanità e del diritto delle genti che voi calpestate. »

Il generale Chanzy fece conoscere alle sue truppe questa protesta mediante un ordine del giorno.

Vienna, 27.

La *Corrispondenza Warrens* dice che i discorsi pronunciati dal ministro Visconti Venosta alle Camere italiane, relativamente all'Austria, permettono di conchiudere che l'Austria e l'Italia, in seguito alle loro intime relazioni, si sosterranno a vicenda nelle principali questioni politiche.

La *Corrispondenza* soggiunge: Si avvicina certamente il tempo in cui da tutte le parti, anche da quelle le quali ricusavano di prestarsi a qualsiasi intervento, si esprimerà il desiderio che le potenze neutre esercitino i loro buoni uffici a favore dell'umanità.

L'Europa può attendere buoni risultati per la pace dall'accordo cordiale esistente fra l'Austria e l'Italia.

Dresda, 27.

Il *Giornale di Dresda*, in seguito ad un rapporto telegrafico del comandante del corpo sassone, annunzia che il bombardamento del Monte Avron, dinanzi Parigi, è incominciato oggi.

Marsiglia,	24	27
Rendita francese	53 —	53 25
Rendita italiana	55 80	55 75
Prestito Nazionale	428 75	428 75
Austriache	765 —	763 75
Turco	— —	42 3/4
Ottomane 1863	283 —	282 —
Egiziano 1866	— —	390 —

Londra,	23	27
Consolidato inglese	91 7/8	91 13/16
Rendita italiana	55 3/8	55 1/4
Lombarde	14 5/8	14 9/16
Turco	44 1/4	43 15/16
Cambio su Berlino	— —	— —
Tabacchi	— —	— —
Spagnuolo	31 5/16	31 1/8

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 27 dicembre 1870, ore 1 pom.

Continua la neve e la pioggia nel nord e nel centro; il cielo è coperto nel sud della Penisola. Il mare è grosso lungo le coste da Napoli ad Ancona e a Portotorres. I venti soffiano dalle regioni meridionali, e sono forti specialmente quelli di scirocco. Barometro abbassato da 1 a 5 mm. in tutta l'Italia, meno che in Sardegna e nel golfo di Napoli.

Il mare continuerà ad essere burrascoso e il tempo si manterrà generalmente cattivo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 27 novembre 1870.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 739,3	mm 743,0	mm 746,0
Termometro centigrado	5,0	7,0	5,0
Umidità relativa	90,0	92,0	93,0
Stato del cielo	nuvolo	pioggia	nuvolo sereno
Vento { direzione / forza	N debole	N debole	N debole

Temperatura massima . . . . + 8,0
Temperatura minima . . . . + 4,0
Minima nella notte del 28 novembre. + 2,5
Pioggia nelle 24 ore . . . . mm. 35,7

Spettacoli d'oggi.

TEATRO PRINCIPE UMBERTO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera: *La contessa d'Amalfi* — Ballo: *Lo Spirito maligno*.

TEATRO NICCOLINI, 7 1/2 — La drammatica Compagnia diretta da A. Morelli rappresenta: *Una catena di ferro — Una tazza di the.*

TEATRO PAGLIANO, 7 1/2 — La drammatica Compagnia di Tommaso Salvini rappresenta: *Pamela — Edgardo e la sua cameriera.*

TEATRO NUOVO, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da E. Rossi rappresenta: *Giulietta e Romeo.*

TEATRO NAZIONALE, 7 1/2 — La drammatica Compagnia di G. Monti e G. Mori rappresenta: *Stenterello padre senza figli.*

ARENA NAZIONALE, ore 8 — Rappresentazione della Compagnia equestre diretta dal signor Achille Ciotti con nuovi e variati esercizi.

FRA ENRICO, *gerente*.

I signori, ai quali scade l'associazione col giorno 31 dicembre 1870 e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.

Qualsiasi *invio* o *reclamo* che risguardi l'*associazione* o la *spedizione* del giornale, i *vaglia postali*, le domande d'*inserzioni* od *annunzi* debbono essere indirizzati ESCLUSIVAMENTE alla AMMINISTRAZIONE della GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA (Via del Castellaccio, FIRENZE).

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 28 *dicembre* 1870)

VALORI	Godimento	Valore nominale	Contanti L	Contanti D	Fine corrente L	Fine corrente D	Fine pross. L	Fine pross. D	Nominale
Rendita italiana 5 0/0	1 luglio 1870	»	— —	— —	58 97	58 92	—	—	—
Detta 3 0/0	1 aprile 1870	»	— —	— —	34 75	34 50	—	—	—
Imprestito Nazionale 5 0/0	1 ottob. 1870	»	— —	— —	78 10	78 05	—	—	—
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0	id.	»	— —	— —	78 05	77 95	—	—	—
Az. Regia coint. Tab. (carta)	1 luglio 1870	500	— —	— —	700 —	697 —	—	—	—
Obb. 6 0/0 R. coint. T. 1868 s. di 27	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	472
Imprestito Ferriere 5 0/0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. del Tesoro 1849 5 0/0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni della Banca Naz. Toscana	1 genn. 1870	1000	— —	— —	1378	1377	1383	1382	—
Nuovi certif. delle suddette			— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	id.	1000	— —	— —	— —	— —	—	—	2350
Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Banca di Credito Italiano		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni del Credito Mobil. Ital.	1 luglio 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle SS. FF. Romane	1 ottob. 1865	500	74 —	65 —	— —	— —	—	—	—
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	1 luglio 1870	420	— —	— —	— —	— —	—	—	214
Obbl. 3 0/0 delle suddette	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	170
Dette 3 0/0		420	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Detta 5 0/0 ant. SS. FF. Mar.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni SS. FF. Meridionali	id.	500	— —	— —	333 50	333 —	336 50	336 25	—
Buoni Meridionali 6 0/0 (carta)	id.	500	— —	— —	441 —	440 —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle dette	1 aprile 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	172
Obbl. dem. 5 0/0 in serie compl.	id.	505	— —	— —	— —	— —	—	—	450
Dette in serie non complete		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette in serie di una e due		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Impr. comunale 5 0/0 1ª emiss.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Detto 2ª emissione		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Nuovo impr. della città di Firenze	1 aprile 1870	250	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Prest. a premi città di Venezia		90	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obb. Cred. fond. Monte de' Paschi		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	1 genn. 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	59 75
3 0/0 idem	1 aprile 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	36
Imprestito Naz. piccoli pezzi	id.	»	— —	— —	— —	— —	—	—	79
Obbl. ecclesiast. in piccoli pezzi		»	— —	— —	— —	— —	—	—	79 50

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	a vista		
Detto	30			Trieste	30			Detto	30		
Detto	60			Detto	90			Detto	90	26 31	26 28
Roma	30			Vienna	30			Parigi	a vista		
Bologna	30			Detto	90			Detto	30		
Ancona	30			Augusta	30			Detto	90		
Napoli	30			Detto	90			Lione	a vista		
Milano	30			Francoforte	30			Detto	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	a vista		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		21 07	21 06
								Sconto Banca 5 0/0.			

Prezzi fatti: 5 p. 0/0: 58 95 fine c. — Da 20 lire oro 21 06, 07 cont. — Az. Banca Naz. Tosc. 1377, 1378 f. c. — 1381, 1382, 1383 fine gennaio.

Il Sindaco: A. MORTERA.

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE DI PARMA

AVVISO D'ASTA

per incanto in seguito ad offerta del ventesimo.

Si fa noto, a termine dell'articolo 60 del regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1870, che essendo stata presentata in tempo utile la diminuzione del ventesimo sui prezzi dell'elenco ai quali nell'incanto del 3 corrente mese risultò deliberato l'appalto descritto negli avvisi d'asta delli 16 novembre ultimo scorso per

Lavori di manutenzione di fabbricati militari e delle opere di fortificazione poste nella Piazza di Parma ascendenti, per il triennio 1871-72-73, alla complessiva somma di lire 60,000, che ribassata di 2,27 per cento nel 1° incanto, e del ventesimo offerto, si è ora residuata a lire 55706,10.

Si procederà pertanto presso l'ufficio di questa Direzione, situato a pianterreno nell'ex-convento S. Uldarico, al reincanto di tale appalto col mezzo di partiti suggellati, alle ore due pomeridiane del giorno 4 gennaio prossimo venturo, sulla base dei prezzi inserti nell'elenco generale del 26 giugno 1870 e dei sovra indicati ribassi per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore dell'ultimo e migliore offerente.

Le condizioni e l'elenco sono visibili presso questa Direzione dalle ore 9 alle 4 di ciascun giorno.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso la Direzione suddetta, ovvero nelle casse dei depositi e prestiti, o delle Tesorerie dello Stato, un deposito di lire 6,000 od in contanti od in rendita del debito pubblico al valore di borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito, ed essere muniti d'un certificato d'idoneità di data non anteriore a sei mesi rilasciato da persona dell'arte.

I depositi che verranno fatti direttamente presso la suddetta Direzione si riceveranno dalle 11 antimeridiane ad un'ora pomeridiana del giorno 4 del suaccennato mese di gennaio, trascorso il qual termine non verrà più accettato alcun deposito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'arma od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente, e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.

Le spese d'asta, bollo, registro, copie e simili, saranno a carico del deliberatario.

Parma, addì 20 dicembre 1870.

Per la Direzione
Il Segretario: BONELLI.

4390

SOCIETÀ ITALIANA PER LE

STRADE FERRATE MERIDIONALI

I signori portatori dei *Buoni in oro* sono avvertiti che dalle sottoindicate Casse a partire dal 1° gennaio 1871 sarà pagata la cedola N. 2 di lire 15 *in oro* pel semestre interessi scadenti il 31 corrente dicembre, e che i Buoni estratti il 1° ottobre p. p. saranno rimborsati in lire 500, *in oro*, dalle casse stesse, cioè:

A *Firenze*, presso la Cassa Centrale dell'Amministrazione
» *Milano*, » Giulio Belinzaghi.
» *Torino*, » la Società Generale di Credito Mobiliare Italiano.
» *Genova*, » la Cassa Generale.
» *Livorno*, » i signori M. A. Bastogi e figlio.
» *Ginevra*, » la Banca di Credito e di Deposito dei Paesi Bassi.

Attese le presenti condizioni della Francia non possono effettuarsi i pagamenti a Parigi.

Firenze, 22 dicembre 1870.

4378 **La Direzione Generale.**

SOCIETÀ ITALIANA PER LE

STRADE FERRATE MERIDIONALI

Si notifica ai signori azionisti che a partire dal 1° gennaio prossimo si pagheranno gl'interessi semestrali maturati il 31 corrente dicembre in italiane lire 12 50 per azione intieramente liberata contro presentazione della cedola XVI a *Firenze, Napoli, Livorno, Genova, Torino, Milano, Venezia, Ginevra* e *Londra* alle solite casse; in queste ultime due piazze al cambio che sarà ulteriormente fissato.

In presenza delle circostanze attuali i pagamenti non possono effettuarsi sulla piazza di Parigi.

Parimenti col 1° gennaio 1871 cesseranno d'essere fruttifere e saranno rimborsate presso l'Amministrazione centrale della Società in Firenze *le azioni* state estratte il 15 corrente dicembre sopra presentazione dei certificati interinali liberati, portanti i numeri estratti e muniti delle cedole per i frutti non scaduti dal giorno del rimborso. — Ogni possessore di azione estratta riceverà la cartella di godimento al portatore di cui all'articolo 54 degli statuti sociali.

Da ultimo si prevengono i signori azionisti che col 1° gennaio 1871 presso l'ufficio centrale dei titoli, alla sede dell'Amministrazione in Firenze, *si cambieranno in titoli definitivi i certificati interinali d'azioni intieramente liberate muniti delle cedole XVII e XVIII.*

La numerazione e la divisione dei titoli definitivi corrisponderà esattamente a quella dei certificati interinali presentati al cambio.

Firenze, 22 dicembre 1870.

4379 **La Direzione Generale.**

Comune di Marliana

PROVINCIA DI FIRENZE

Il sindaco sottoscritto rende noto che trovasi aperto il concorso alla condotta medico-chirurgica di questo comune, alla quale va annessa l'annua provvisione di L. 1500 pagabili a rate mensili posticipate.

Gli oneri inerenti a questa condotta sono:

Cura gratuita ai miserabili, ai gettatelli, ed ai militari stanziati o di passaggio nel comune;

Prima visita gratuita a tutti indistintamente i malati del comune; oltre la prima, avrà diritto il titolare di farsi pagare le visite successive con lire una per ciascuna;

Operazioni gratuite tanto in alta che in bassa chirurgia;

Inoculazione annuale del vaiuolo;

Dovrà mantenersi una cavalcatura e risiedere o nel castello di Marliana o in quello di Avaglio, e la pigione della casa che abiterà sarà a di lui carico.

A coloro che piacesse di concorrere al posto suddetto è assegnato il termine a tutto gennaio 1871 per far pervenire all'uffizio comunale le istanze redatte in carta legale, munite dei relativi diplomi di abilitazione, e franche di porto.

Marliana, dal municipio, 9 dicembre 1870.

4215 *Il Sindaco*: D. DANESI.

UFFICIO D'INTENDENZA MILITARE DI LIVORNO

A termini dell'articolo 98 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, in esecuzione della legge 22 aprile 1869, si notifica che la provvista di quintali 3700 di frumento nostrale, di cui l'avviso d'asta in data 19 corrente mese, è stata nell'incanto d'oggi deliberata al prezzo di lire trentacinque per ogni quintale, sotto deduzione del ribasso di lire quattro per ogni cento lire.

Viene pertanto avvertito il pubblico che il termine utile, ossia i fatali per presentare l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo, scade il giorno 29 del corrente mese, ad ore 12 meridiane, spirato il qual termine non sarà più accettata alcuna offerta.

Chiunque intende fare la suindicata diminuzione del ventesimo deve all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla col deposito prescritto dal suddetto avviso d'asta, uniformandosi ad un tempo a tutte le prescrizioni portate dal medesimo.

L'offerta può essere presentata a questo ufficio, non che presso le Intendenze militari delle città nelle quali avrà luogo la pubblicazione del presente avviso.

Livorno, 24 dicembre 1870.

4442 *Il Sottocommissario di Guerra*: LUCCINI.

PRESTITO A PREMI 1866 DELLA CITTÀ DI MILANO

17ª ESTRAZIONE — 16 dicembre 1870.

SERIE ESTRATTE

159 — 649 — 1895 — 5300 — 7317

Le obbligazioni qui sotto enumerate sono rimborsabili coi premi ivi menzionati.

Numero	Lire	Numero	Lire	Numero	Lire	Numero	Lire	Numero	Lire
Serie 159		Serie 649		Serie 1895		Serie 5300		Serie 7317	
4	20	1	50,000	5	20	5	20	49	50
30	20	10	20	47	20	6	20	74	20
31	100	25	20	75	20	18	20	80	50
48	20	41	20	79	20	31	100	86	50
70	100	58	20	82	20	39	1,000	87	50
76	50	65	50			71	100	88	50
						72	100	92	50
						73	20	95	50
						79	500	100	50
						86	20		

Tutte le altre obbligazioni contenute nelle 5 serie come sopra estratte sono rimborsabili con it. lire 10.

Il rimborso si fa a datare dal 15 giugno 1871, salvo la competente ritenuta, presso la cassa comunale di Milano.

La prossima estrazione avrà luogo il 16 marzo 1871.

Milano, 16 dicembre 1870.

La Giunta municipale
Il Sindaco
G. BELINZAGHI.
L'Assessore LABUS. *Il Segretario* GIANI.

Per la Commissione
Luigi Sala, consigliere comunale.
Pietro Caglio.

4435

SOCIETÀ GENERALE DI

Credito Mobiliare Italiano

Il Consiglio d'Amministrazione, in conformità dell'art. 48 degli statuti sociali, ha deliberato di distribuire alle azioni liberate di L. 400 l'interesse del secondo semestre 1870 in lire 12 italiane per ciascuna azione.

I pagamenti saranno fatti contro il ritiro della cedola N. 2, a cominciare dal 5 gennaio prossimo, in

Firenze, presso la sede della Società
Torino Id. Id.
Genova, presso la Cassa Generale.

Firenze, 23 dicembre 1870.

4381

Bando.

In esecuzione del decreto del R. Ministero di Giustizia e Grazia e dei Culti del 10 agosto 1870, con intervento del subeconomo dei benefizi vacanti di Grosseto, nella mattina del dì venti gennaio 1871, a ore dieci antimeridiane, sarà proceduto nello studio del sottoscritto notaro, posto in Campagnatico in via del Cotone al numero 55, alla vendita per incanto a candela vergine dell'appresso descritto immobile, cioè:

Un fabbricato esistente in Campagnatico (Grosseto) in via Fiume Morto, ad uso di oliviera, stalla, ecc., denominato La Oliviera dei Malintacchi, di proprietà della vacante chiesa di Santa Margherita a Vicarello (Grosseto), ai seguenti patti e condizioni:

1 Gl'incanti saranno aperti sul prezzo di lire 2611, e il prezzo di delibera potrà essere pagato in tre rate, una all'atto di aggiudicazione, la seconda dopo un anno, e la terza dopo due anni, salva la decorrenza dei frutti al 6 p. 0₁0, e l'accensione dell'ipoteca legale.

2. La vendita seguirà a favore di colui che avrà fatta offerta maggiore, e si avrà per tale quella, dopo la quale saranno state accese e consumate successivamente tre candele senza maggiore offerta.

3. Gli attendenti all'incanto dovranno fare in tempo utile, in mano del sottoscritto uffiziale incaricato della vendita, il respettivo deposito del decimo del prezzo e della somma occorrente per le spese d'incanti, registro e qualunque altra relativa, che per approssimazione resta determinata in lire 300; quali depositi saranno restituiti dopo li incanti, ad eccezione di quello fatto dal deliberatario.

4. Non saranno ammessi all'incanto altro che quelli che avranno adempiuto alla soprascritta condizione. Non saranno ammesse offerte minori di lire una al di là del prezzo sopra enunciato.

5 Il compratore entrerà in possesso dello stabile sopra descritto nel giorno che la vendita si sarà resa definitiva, e le spese tutte relative alla medesima resteranno a suo carico; da tal giorno dovrà percepire le rendite e pagare le contribuzioni. Dovrà inoltre rispettare qualunque locazione in corso ai termini di legge.

Per quant'altro non trovasi stabilito nelle suddette condizioni dovrà aversi referenza alle disposizioni del Codice di procedura civile al titolo per la esecuzione sugli immobili e del Codice civile al titolo della vendita.

Campagnatico, 21 dicembre 1870.

L'ufficiale incaricato
4399 Not. G. FANTOZZI.

4394 Avviso.

Il signor Luigi Camoletti, onde pagare un debito che ha e tiene con i sottoscritti, fino dal dì 15 novembre 1870, s'impegnò di cedere le pigioni di un di lui stabile posto in Firenze, via Manzoni, n. 15.

In conseguenza di che i sottoscritti stessi diffidano il pubblico a non trattare veruna cessione di esse pigioni, e ciò all'oggetto di tutelare il proprio interesse fino all'estinzione del loro credito.

Firenze, 23 dicembre 1870

CARLO BELLINI.
PIETRO DONATI SARTI.

4441 Avviso.

Al seguito dell'ordinanza del giudice delegato alla procedura del fallimento di Antonio Bori del dì 24 dicembre stante, debitamente registrata con marca annullata, sono invitati tutti i creditori del prenominato fallito a presentarsi in questa cancelleria la mattina del dì 13 gennaio prossimo, a ore 12 meridiane, ad intervenire all'adunanza che ivi sarà tenuta, all'oggetto di fare le proposte che crederanno del loro interesse relativamente al sindacato del ridetto fallimento e su quant'altro a forma di legge.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio.

Li 24 dicembre 1870.

G. MAZZI.

R. Tribunale civile e correzionale in Milano.

Citazione per pubblici proclami.

L'anno mille ottocento settanta, il giorno 23 dicembre in Milano:

Alla richiesta dei signori Ignazio ed Angiola maritata Vertua fratello e sorella Prinetti fu avvocato Lorenzo; Lorenzo e Sofia, maritata al marchese Luigi Durand de La Penne, fratello e sorella Prinetti fu Carlo, quali eredi della fu signora Teresa Besana vedova Prinetti non che della signora Albina contessa Schlik vedova Prinetti e del marchese Luigi Durand de La Penne marito della minorenne Sofia Prinetti, tutti domiciliati in Milano, rappresentati dal loro procuratore avvocato nobile Alessandro Della Porta, presso e nello studio del quale in via Lanzone, n. 9, in questa città hanno eletto domicilio.

Io sottoscritto Barlassina Ercole, usciere addetto al R. tribunale civile e correzionale di Milano, premesso quanto segue, e cioè:

Con sentenza 2 agosto anno corrente 1870, n. 775, registrato il 9 detto al n. 8791, dichiarata provvisoriamente esecutiva nonostante opposizione od appello e senza cauzione e nella forma esecutiva spedita il 19 stesso mese, il R. tribunale civile e correzionale in Milano ha giudicato:

« Essere gli attori, nella loro qualità di eredi ed in rappresentanza della fu Teresa Besana vedova Prinetti, creditori, in dipendenza dei combinati istromenti 7 ottobre 1845 e 22 febbraio 1849, ambidue a rogito Pozzi, verso gli eredi ed aventi causa del fu Augusto Eisenmenger di lire 58,765 42, residuo di maggior somma mutuata al defunto col primo di tali istromenti; e così pure degli interessi del 4 1₁2 per cento all'anno dal 7 ottobre 1868 in avanti, meno lire 1238 27 già avuto in conto colle rate d'imposta di ricchezza mobile dal secondo semestre 1869 inclusivo in poi.

« Dovere conseguentemente essi eredi del fu Augusto Eisenmenger ed aventi causa da loro, pagare agli attori medesimi nei modi recati dall'istromento 7 ottobre 1845 suindicato, la suespressa somma di lire 58,765 42 cogli interessi del 4 1₁2 per cento all'anno, dal 7 ottobre 1868 in avanti, meno lire 1238 27, già pagate in conto colle rate d'imposta di ricchezza mobile dal secondo semestre 1869 inclusivo in poi, il tutto nella via solidale fra loro, e fino alla concorrenza della sostanza ereditaria; della quale fa parte il caseggiato specialmente ipotecato a garanzia del capitale e relativi redditi.

« Condannati altresì i convenuti nelle spese del giudizio, moderate in lire 535 e centesimi 45, e posta a loro carico la tassa della sentenza cogli accessori da accertarsi a termini di legge »

Mediante decreto 3 settembre successivo, attergato al ricorso n. 705. Essi attori dallo stesso R. tribunale furono autorizzati a far seguire per pubblici proclami tanto la notificazione ai convenuti della sentenza, quanto del precetto per l'esecuzione sugli stabili ipotecati a garanzia del capitale ed accessorii. Siffatta notificazione e precetto giusta la prescrizione recata dal suesposto decreto di legge ebbe luogo a risultanza della relazione dell'usciere Ercole Barlassina attergata alla sentenza più volte citata, e degli editti pubblicati nelle gazzette *La Lombardia* del 5 ottobre ed *Ufficiale* del 10 stesso mese. Del precetto poi fu fatta eseguire la trascrizione al R. Ufficio delle ipoteche in Milano come da nota 24 ottobre 1870, n 4453.

Non avendo li convenuti data esecuzione alle ingiunzioni di un tale precetto ad onta che fossero trascorsi i termini di cui agli articoli 659 e 660 del vigente Codice di procedura civile, li attori chiesero e dal tribunale con decreto 22 novembre vennero autorizzati alla citazione dei debitori per pubblici proclami allo scopo di ottenere in loro contesto e contumacia sentenza di vendita degli stabili indicati nel precetto surriferito, con che però la citazione sia notificata in persona propria all'avvocato Ermanno Reuss di Hall nel Würtemberg e venga inserita nel giornale la *Lombardia* e la *Gazzetta Ufficiale del Regno*

Li stabili dei quali vuolsi ottenere sentenza di vendita consistono in un caseggiato in Milano in mappa di Porta Comasina, ora Garibaldi, parrocchia di S. Simpliciano, alli numeri 176, censita scudi 277 4 5 — n. 177, censita di scudi 555 3 2 — n. 178, censita di scudi 104 1 — e n. 179, censita di scudi 416, e quindi in complesso scudi 1354 7, pari ad italiane lire 6239 904.

Li numeri 177, 178 e 179 sono soggetti a livello in favore della signora Curioni Adelaide vedova Meriotti, alla quale in dipendenza dell'originaria investitura 12 febbraio 1795 nei rogiti del notaio Felice Calvi, e successivo atto di ricognizione 28 febbraio 1817 a rogito del notaio dott. Luigi Formenti della Croce, devesi l'annuo canone di già milanesi lire 600 ritenute, pari ad italiane lire 460 51. Al detto caseggiato poi fanno coerenza: a levante, roggia della città; a mezzodì, giardino altre volte Gianella, poscia dei fratelli Bassi; a ponente, piazza del Castello, ora via Legnano: a tramontana, stradone di porta Tenaglia, salvo errore.

Ciò premesso e premesso pure che li richiedenti uniformandosi all'articolo 665 Codice di procedura civile,

I. Fanno l'offerta del prezzo di lire 39,375, corrispondente a sessanta volte il tributo diretto verso lo Stato senza detrazione pel livello di cui sopra.

II. Offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria li seguenti documenti:

a) Procura 3 e 7 gennaio 1870, autenticate dottor Giuseppe Pozzi e 17 giugno precedente autenticata dal notaio dott. Giuseppe Sormani.

b) Sentenza 2 agosto 1870, n. 775 coll'attergatavi relazione di notificazione e seguito precetto immobiliare dell'usciere Ercole Barlassina.

c) Ricorso ed attergatovi decreto 3 settembre d'autorizzazione alla notifica e precetto di cui sopra a mezzo di pubblici proclami.

d) Editto pubblicato nella gazzetta la *Lombardia* 5 ottobre, ed *Ufficiale* del Regno 10 detto mese.

e) Nota 24 ottobre 1870, n. 4453, di trascrizione del precetto nei registri del R ufficio delle ipoteche in Milano.

f) Ricorso ed attergatovi decreto 22 novembre del R. tribunale col quale furono autorizzati alla presente citazione per pubblici proclami.

g) Certificato censuario storico 7 febbraio 1866, del caseggiato da vendersi.

h) Certificato 7 novembre 1870, dell'agente delle imposte dirette comprovante che l'imposta erariale principale, ossia del tributo diretto verso lo Stato attribuito al caseggiato da subastarsi per l'anno 1870, fu di lire 656 25.

III. Propongono per condizioni della vendita le seguenti, cioè:

1. Il suddescritto caseggiato tanto nella parte di libera proprietà quanto in quella di utile dominio si vende a corpo e non a misura con tutti i diritti ed oneri inerenti se e come possono competere senza alcuna garanzia per qualsiasi titolo o causa, e nello stato in cui si troverà all'epoca della delibera.

2 Nessuno sarà ammesso ad offrire all'asta se non proverà d'avere eseguito presso la cancelleria del tribunale il deposito di lire 3937 50, a sensi dell'articolo 672 Codice di procedura civile in denaro od in rendita al portatore sul Debito Pubblico dello Stato, valutata a norma dell'articolo 330 Codice stesso, oltre all'importo approssimativo delle spese dell'incanto, della vendita e relativa trascrizione nella somma stabilita nel bando.

3. L'incanto sarà aperto sulla somma offerta dagli istanti di lire 39,375, corrispondenti a sessanta volte il tributo diretto verso lo Stato, e la delibera si farà a favore del maggior offerente a termini di legge.

4. Avutasi un'offerta, le successive non potranno essere inferiori alle lire 30.

5 Entrerà il compratore a sue spese nel possesso civile e materiale dello stabile da subastarsi sia nella parte di libera proprietà che in quella d'utile dominio col giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva. Da tal giorno gli spetteranno godimento e frutti, e dovrà sottostare in proprio a tutte le imposte, carichi, contribuzioni, ed in genere a tutti i pesi afficienti lo stabile, quand'anche maturassero in via posticipata. In specialità sarà tenuto al pagamento in proprio dell'annuo canone livellario di milanesi lire 600, pari ad italiane lire 460 80, alla direttaria in quanto sia dell'anno in corso all'epoca di tale possesso in avanti, e così pure sarà tenuto all'adempimento a tutto suo carico e spese dei patti ed oneri di cui nella ordinaria investitura livellaria 12 febbraio 1795, a rogito del notaio dottor Felice Calvi, e successivi istromenti di ricognizione. In quanto agli affitti in corso si ricorda il disposto dell'articolo 687 Codice di procedura civile.

6. Il prezzo dovrà pagarsi dal compratore a chi e come sarà dal tribunale ordinato cogli interessi del 5 per cento all'anno dal giorno in cui entrerà al possesso dello stabile e sino all'effettivo integrale pagamento del prezzo medesimo. L'importo di detti interessi si dovrà, dal compratore di semestre in semestre posticipato, impiegare sopra libretti della Cassa di risparmio in Milano, e di questi farne deposito presso la cancelleria del tribunale.

7. A degrado del prezzo di vendita dovrà il compratore pagare e rimborsare ai procedenti tutte le spese incominciando dalla citazione 8 marzo 1870, per pubblici proclami diretta contro i debitori per ottenere una sentenza esecutiva sino a quella di vendita, accordandosi per tale riguardo ad essi il diritto di prelazione sul fatto deposito, e così pure dovrà anticipare tutte le spese del giudizio di graduazione sino e compresa la sentenza d'omologazione. Le spese successive sia per le note di collocazione, per le quitanze dei creditori e relative tasse di registro, sia per la cancellazione delle ipoteche, ritiro del deposito saranno a carico del compratore oltre il prezzo di vendita, come pure a di lui carico oltre il prezzo stesso, saranno le spese della sentenza di vendita, registrazione e trascrizione della medesima.

8. Il deliberatario a sconto del prezzo dovrà subito dopo la delibera pagare gli aggravii di qualunque denominazione ed i canoni livellari che fossero in arretrato.

Ciò tutto premesso, ripeto a richiesta come sopra ho citato, come cito, a comparire avanti il R. tribunale civile e correzionale di Milano alla udienza fissa del giorno trentuno marzo anno prossimo 1871, ore 10 mattina, per ivi sentir pronunziare la sentenza di subasta del caseggiato suddetto colla nomina di un giudice delegato pel processo di graduazione e tutto quanto altro è d'ordine e di legge, il signor avv. Ermanno Reuss di Hall nel Würtemberg, nella sua qualità come in atti, e tale citazione ho fatta e faccio a sensi e giusta il disposto degli articoli 141 e 142 del Codice di procedura civile. Assieme allo stesso poi alla detta udienza del giorno suddetto 31 marzo 1871; ed ora, avanti il medesimo tribunale, per sentir sentenziare, come sopra, ho citato, come cito, in relazione al disposto dal surriferito decreto del tribunale 22 novembre scorso, mediante pubblici proclami con inserzione di relativo editto nel giornale *La Lombardia* e la *Gazzetta Ufficiale del Regno*, tutti gli altri eredi del fu Augusto Eisenmenger, ed aventi causa da loro sia in tale qualità, sia in quella di rappresentanti o mariti delle parti coniugate, e cioè cito:

1. Eisenmenger Gustavo del fu Enrico, domiciliato a Kirchberg, principato di Höhenlohe nel Würtemberg.
2. Eisenmenger Augusto del fu Enrico, domiciliato a Cannstadt nel Würtemberg.
3. Rössle Giulia.
4. Eisenmenger Maria maritata Essig, vedova la prima e figlia la seconda, ed eredi di Eisenmenger Cristiano fu Guglielmo.
5 Essig Gustavo marito di Maria Eisenmenger, domiciliati a Schlath, nel Würtemberg.
6. Lebküchner Amalia, già domiciliata in Lipsia, qual governante presso la principessa Reuss.
7. Lebküchner Giulia maritata con Cristiano Zeller.
8. Zeller Cristiano qual marito di Giulia Lebküchner, parroco di Dansbach, nel Würtemberg.
9. Lebküchner Elena maritata coll'avv. Ermano Reuss.
10. Reuss Ermano qual marito di Elena Lebküchner, domiciliati in Hall, nel Würtemberg.
11. Lebküchner Giovanna e Giovanni, domiciliati in Erbach, Assia Darmstadt
12. Lebküchner Giorgio.
13. Lebküchner Agnese.
14. Lebküchner Ferdinando fratelli e sorelle fu Federico, mentecatti, rappresentati dal curatore avv. Ermano Reuss, domiciliato in Hall.
15. Lebküchner Federico Riccardo, domiciliato a Dörrenzimmern, Würtemberg.
16. Schuster Lodovico, domiciliato a Kirchberg.
17. Trump Federico, domiciliato in Oppeln.
18. Trump Luigi, domiciliato in Langenburg.
19. Trump Giulia fu Carlo Andrea, domiciliata in Ohrdruf, Sassonia Gota.
20. Trump Augusto Adolfo Enrico, quale erede di Trump Augusto fu Carlo Andrea, domiciliato in Langeburg, Würtemberg.
21. Trump Guglielmo qual marito di Erminia Trump.
22. Trump Erminia moglie di Trump Guglielmo, quale erede di Trump Augusto, domiciliati in Breslavia.
23. Trump Clementina, fabbricatrice di birra, domiciliata in Uffenheim, Baviera.
24. Kleemann Giovanni Cristiano, regio commissario dei Conti in Bayreuth, Baviera, qual padre e rappresentante delle minorenni sue figlie Elisa e Maria della fu Antonia Trump e seco loro coerede della stessa, non che qual marito in seconde nozze di Elisa Trump.
25. Trump Elisa maritata Kleemann, domiciliata in Bayreuth, Baviera.
26. Trump Giovanna fu Cristiano, d'ignota dimora, e con essa il di lei curatore Ernesto Hessenauer di Schillingsfürst, in Baviera.
27. Trump Giulia, già domiciliata in Bayreuth, Baviera, ora d'ignota dimora; tutti quali eredi del fu Augusto Eisenmenger, ed aventi causa da loro per ogni conseguente effetto di legge.

Copia del presente atto ho fatto inserire sul giornale degli annunzi giudiziari in Milano *La Lombardia* e sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

4433 ERCOLE BARLASSINA, *usciere.*

Estratto di bando venale.

Al seguito della sentenza proferita dal tribunale civile di Arezzo li 3 giugno 1870, registrata a debito in Arezzo il 11 detto, reg. 12, num. 789, per lire 1 10, da Comanducci, e dell'ordinanza presidenziale del dì 10 novembre prossimo passato, registrata a debito in Arezzo, per lire 1 10, da Comanducci, il 15 detto, reg. 13, n. 1298, alla pubblica udienza che dal tribunale suddetto (prima sezione) sarà tenuta la mattina del dì trenta gennaio 1871 avrà luogo l'incanto per la vendita dei beni, sulle istanze del signor Donato Fabbrini, lavoratore di terre domiciliato a Santa Fiora a Staggiano, rappresentato da messer Domenico Fiscal ex-officio, perchè ammesso al benefizio del gratuito patrocinio con deliberazione della Commissione del dì 25 novembre 1869, espropriati in danno del fu Giovanni Battista Cecchi, negoziante già domiciliato in Arezzo, in un solo ed unico lotto, sul prezzo attribuito dal perito giudiziale signor Antonio Severi in lire it. 5701 60, ed alle condizioni tutte di che nel bando venale del dì 28 novembre 1870, registrato a debito in Arezzo nel dì successivo, reg. 13, n. 1327, per lire 1 10, da Comanducci.

Descrizione dei beni da vendersi.

Una casa situata in Arezzo in via San Lorentino, di n. 14 comunale, di numero nove stanze e due soffitte, con bottega ed annesso chiostro parte scoperto, rappresentata all'estimo del comune di Arezzo dalle particelle 58 e 59 in sezione C, con rendita imponibile di lire 169 47, e con rendita imponibile denunziata di lire it. 159, sulla quale nel corrente anno è stata imposta per tributo erariale la somma di lire italiane 25 84.

Si avvertono i creditori tutti inscritti sullo stabile da vendersi di depositare nella cancelleria di questo tribunale le loro domande di collocazione motivate insieme con i documenti relativi giustificanti i loro titoli di credito onde possa seguire il giudizio di graduazione, alla istruzione del quale è stato delegato il giudice signor avv. Girolamo Giondini.

Dal tribunale civile di Arezzo.

Li 15 dicembre 1870.

4430 PAOLO SANDRELLI, canc.

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE

NEL REGNO D'ITALIA

A tutto il giorno 12 novembre 1870.

ATTIVO.

Voce	Importo
Numerario in cassa nelle Sedi e Succursali ... L.	152,830,870 30
Esercizio delle zecche dello Stato ... »	14,567,071 82
Stabilimenti di circolazione per fondi somministrati (R. Decreto 1° maggio 1866) ... »	42,450,250 »
Portafoglio ... »	220,243,199 39
Anticipazioni nelle sedi e succurs. »	45,222,903 08
Effetti all'incasso in conto corrente »	462,243 53
Fondi pubblici applicati al fondo di riserva ... »	15,195,319 30
Tesoro dello Stato (L. 27 febbr. 1856) »	175,874 56
Tesoro dello Stato. Conto mutuo di 450 milioni in biglietti (Legge 11 agosto 1870) ... »	440,000,000 »
Tesoro dello Stato. Conto mutuo di 50 milioni in oro (Legge 11 agosto 1870) ... »	3,500,000 »
Anticipazione al Governo (decreti 1° ottobre 1859 e 29 giugno 1865) ... »	32,218,880 »
Immobili ... »	7,837,973 82
Azioni da emettere ... »	20,000,000 »
Azionisti, saldo azioni ... »	4,550 »
Debitori diversi ... »	2,860,696 52
Spese diverse ... »	2,692,493 »
Indennità agli azionisti della cessata Banca di Genova ... »	433,333 40
Depositi volontari liberi ... »	144,706,235 18
Depositi obbligatori e per cauzione »	27,056,168 59
Tesoro dello Stato conto mutuo di 50 milioni in biglietti (Legge 21 agosto 1870)	5,000,000 »
Obbligazioni dell'Asse eccles. presso la Amministraz. del Debito Pubblico ... »	255,000,000 »
Id. presso la Banca Naz. Toscana ... »	1,975,910 »
Id. in cassa ... »	26,034,480 »
L.	1,460,468,452 49

PASSIVO.

Voce	Importo
Capitale ... L.	100,000,000 »
Biglietti in circolazione ... »	762,456,366 60
Id. somministrati agli stabilimenti di circolazione ... »	42,450,250 »
Fondo di riserva ... »	16,000,000 »
Tesoro dello Stato conto corrente (Disponibile ... » / Non disponibile. »)	1,510,840 92
Conti correnti (disponibile) nelle sedi e succursali ... »	9,113,924 28
Id. (non disponibile) id. ... »	39,032,578 48
Biglietti all'ordine a pagarsi (art. 21 degli statuti) ... »	16,740,274 72
Mandati e lettere di credito a pagarsi »	4,607,397 09
Dividendi a pagarsi ... »	214,198 50
Pubblica alienazione delle obbligazioni Asse ecclesiastico ... »	40,136 03
Creditori diversi ... »	7,595,639 40
Depositanti d'oggetti e valori diversi »	171,762,403 77
Risconto del semestre precedente e saldo profitti ... »	1,400,738 99
Benefizi del semestre in corso ... »	4,533,813 71
Ministero delle finanze c. obbligazioni Asse ecclesiastico da alienare ... »	283,010,390 »
L.	1,460,468,452 49

Visto: *L'Ispett. sulle Società comm. ed Istituti di credito*
G. Mirone.

3984

Per autenticazione
Per il Direttore Generale: G. Grillo.

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.